

LXIX^a SEDUTA

VENERDI 22 MAGGIO 1936 - Anno XIV

(187° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Comitato segreto	Pag. 2283
Congedi	2242
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali » (1094). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). Pag.	2250
« Riduzione al 4,75 per cento del tasso d'interesse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di S. Cesarea verso il Demanio » (1127). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2251
« Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori » (1146). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2256
« Agevolazioni per l'aviazione da turismo » (1150). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2256
« Istituzione di una "Cassa sottufficiali" della Regia marina » (1151). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2257
« Conversione in legge con modificazione, del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero » (1182). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2259
« Avanzamento per meriti eccezionali di ufficiali in congedo della Regia marina » (1179). (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2260
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 669, concernente la costituzione del Comune di Aprilia, in provincia di Littoria » (1187). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2263
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634, relativo alle modalità per la determinazione delle materie d'insegnamento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le scuole elementari e medie » (1188). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2263

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 704, concernente la restituzione della tassa di vendita sul petrolio effettivamente consumato nella preparazione dello jodio greggio (jodina) che si esporta » (1191). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2263
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 499, che detta nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali » (1193). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2263
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 706, che concede agevolazioni fiscali allo spirito di vino distillato entro il 31 dicembre 1936-XIV, e destinato alla preparazione del cognac » (1194). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2264
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed altri bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 16 aprile 1936-XIV, n. 670, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1195). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2264
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 510, recante provvedimenti in favore dell'agricoltura » (1196). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2264
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 702, che autorizza il collocamento fuori ruolo di personale della Milizia portuaria destinato nelle Colonie per il servizio di istituto » (1198). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2264
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, contenente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-Anno XIV, n. 2247, concernente depositi a	

garanzia dei contratti di locazione di fabbricati » (1199). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2265

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 620, per la integrazione e modificazione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, che disciplina il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti » (1205). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2265

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, riflettente modificazioni all'ordinamento del personale direttivo coloniale » (1207). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2265

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 683, che fissa la decorrenza delle corresponsioni del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle unità Camicie Nere destinate in Libia » (1208). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2265

« Approvazione del contratto 9 marzo 1936-Anno XIV, concernente alienazione al Comune di Siena di tre vecchie caserme demaniali e contributo da parte del Comune di Siena nella spesa per la costruzione di una nuova caserma » (1212). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2266

« Agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore edilizio e di risanamento della città di Bologna » (1213). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2266

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relativo al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale » (1215). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2266

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo » (1223). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2267

(Discussione):

« Approvazione della convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili » (1142). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2251

SILVIO CRESPI, relatore. 2251

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1214). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2267

BROGLIA 2267

FELICI 2270

RICCI 2273

FLORA 2278

(Presentazione) 2243

(Seguito della discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1189). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2245

CIANO, ministro per la stampa e propaganda. 2245

Nomina di Commissario (senatore Flora) 2243

Relazioni:

(Presentazione). 2243, 2283

Ringraziamenti 2242

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 2261, 2281

La seduta è aperta alle ore 16.

CARLETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Belfanti per giorni 2; Bevione per giorni 2; Cimatì per giorni 5; Cogliolo per giorni 2; Credaro per giorni 2; D'Achiardi per giorni 2; De Capitani d'Arzago per giorni 2; De Cillis per giorni 10; Di Bagno per giorni 2; Guidi per giorni 2; Mantovani per giorni 2; Montuori per giorni 2; Pagliano per giorni 2; Peglion per giorni 2; Perrone Compagni per giorni 2; Ronco per giorni 2; Salata per giorni 2; Salmoiraghi per giorni 2; Spiller per giorni 3; Tamborino per giorni 2; Treccani per giorni 2; Vicini Marco Arturo per giorni 2; Vinassa de Regny per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Albricci ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto.

« Roma, 21 maggio 1936-XIV.

« Eccellenza,

« Le sono immensamente grata per le nobili, eloquenti parole da Lei pronunziate in Senato, degne della bella figura morale di Albricci che tutta la sua operosa e generosa vita consacrò al bene dell'Italia da lui tanto amata!

« A Lei Eccellenza invio i miei sentitissimi ringraziamenti.

« Con profonda commozione e riconoscenza.

« Contessa Vittoria Albricci Doix ».

Nomina di Commissario.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che a norma del mandato conferitomi nella seduta del 30 aprile 1934-XII, ho chiamato a far parte della Commissione per il giudizio il senatore Flora in sostituzione del defunto senatore Borsarelli.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dare lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

CARLETTI, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.*Dal Presidente della Camera dei Deputati:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relativo al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale (1215).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale (1216).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei (1217).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione (1218).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente l'autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sull'applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori (1219).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 327 (1220).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro (1221).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla esten-

sione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari (1222).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei Conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo (1223).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolero all'Istituto nazionale fascista di assistenza dipendenti enti locali (1224).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale (1225).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero (1226).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, riguardante l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico (1227).

Dal Ministro delle finanze:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII (1229).

Dal Ministro delle colonie:

Ammissione dei sanitari coloniali che hanno conseguito la stabilità a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti del Regno, indipendentemente dal limite di età (1228).

RELAZIONI*Dalla Commissione per le petizioni:*

2º elenco di petizioni (Doc. LXXXVIII).

Dalla Commissione di finanza:

Ammissione dei sanitari coloniali che hanno conseguito la stabilità a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti del Regno, indipendentemente dal limite di età (1228). — *Rel. SCHANZER.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 700, che rinnova il premio di navigazione per l'annata 1936 (1197). — *Relatore SIRIANNI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette (1192). — *Rel. BROGLIA.*

Dalla Commissione per le tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il bene-

ficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero (1226). — *Rel.* LUCIOLLI.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma (707-B). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale (951-B). — *Rel.* MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 707, per l'istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali (1210). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione (1218). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 701, recante aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito (1209). — *Rel.* MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re (1190). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, che approva il piano regolatore edilizio di massima della città di Fiume, con le relative norme di attuazione (1204). — *Rel.* TOLOMEI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo (1184). — *Rel.* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 619, che attribuisce la qualifica di Agente di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada (1203). — *Rel.* GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sulle indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti costruiti col contributo statale (1200). — *Rel.* FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale (1225). — *Rel.* FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme

per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di Stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327 (1220). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro (1221). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico al Ministero per la stampa e propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni (1206). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, relativo alla approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale « Giuseppe Verdi » di Torino e per la sua trasformazione in Regio conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » (1201). — *Rel.* BURZAGLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei (1217). — *Relatore* MILIANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolero all'Istituto nazionale fascista di assistenza dipendenti enti locali (1224). — *Rel.* GUADAGNINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari (1222). — *Rel.* VALAGUSSA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566, che reca disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini (1183). — *Relatore* VALAGUSSA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sulla applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori (1219). — *Rel.* VALAGUSSA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale (1216). — *Rel.* COGLIOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione di addetti stampa presso le Regie Rappre-

sentanze diplomatiche all'estero (1202). — *Relatore* DE MARINIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino (1181). — *Rel.* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1185). — *Relatore* FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, col quale vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale (1186). — *Rel.* MILIANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o richiamati alle armi, mediante delega sugli assegni di pubbliche Amministrazioni (1211). — *Rel.* RUSSO.

Seguito della discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello: « Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per la stampa e la propaganda.

CIANO, *ministro per la stampa e propaganda. (Applausi vivissimi e prolungati).*

Onorevoli Senatori. Il nucleo formatore del Ministero per la stampa e propaganda, sul cui bilancio ho l'onore adesso di riferire, si trova già nell'Ufficio Stampa del Capo del Governo, creato subito dopo il trionfo della Rivoluzione. Apparve chiaro che non si trattava di uno dei soliti Uffici Stampa di vecchia memoria, bensì di un organo nettamente politico che aveva il compito di indirizzare, coordinare e potenziare il giornalismo italiano, ai fini di renderlo degno della sua missione. Le successive leggi che hanno regolato la materia di stampa, hanno assegnato al giornalismo, con la più schietta evidenza, il suo ruolo nelle attività del Regime: quello di un servizio pubblico, direi quasi, per la sua stessa natura, di uno tra i più delicati e capillari servizi pubblici. Fu in tal modo che esso cessò di essere un affare privato, per divenire uno strumento di civiltà al servizio della Patria; un formidabile mezzo per l'educazione del popolo fascista, il quale, avuti nella scuola gli elementi fondamentali della sua cultura, trova poi

nella lettura quotidiana i principi della sua formazione morale, intellettuale e politica.

È evidente che, assegnato al giornalismo un compito così alto, lo Stato doveva poi intervenire, sia direttamente sia attraverso organi speciali, per svolgere l'indispensabile azione di propulsione e di controllo.

Ma, nei nostri tempi, accanto alla stampa ed agli altri tradizionali mezzi di divulgazione quali il libro e il teatro, venivano a prendere posto, dapprima insensibilmente e poi con sempre maggiore autorità, nuovi strumenti di informazione politica e di formazione spirituale: due sopra ogni altro potentissimi, per la vivacità della loro azione e per la difficoltà di frapporre ad essa barriere e controlli: intendo parlare del cinematografo e della radiodiffusione.

L'organo dello Stato, che aveva il compito cui ho prima fatto cenno, assumeva di conseguenza importanza e proporzioni tali, da rendere necessaria, in un primo tempo, la trasformazione in Sottosegretariato di Stato e successivamente, essendosi aggiunte nuove e vaste funzioni, la elevazione a Ministero.

Poichè è la prima volta che il bilancio di tale organismo viene sottoposto all'esame di questa Alta Assemblea, cui i problemi della cultura e dello spirito suonano grati e familiari, ritengo possa essere di qualche interesse e utilità compiere un rapido esame panoramico degli organi di cui il Ministero è composto, nonchè delle attività da essi svolte.

Le Direzioni Generali per la Stampa Italiana e per la Stampa Estera, cronologicamente le prime nella formazione del Ministero, sviluppano il loro lavoro in settori evidentemente diversi, ma con intesa e sincronia assolute.

La Direzione Generale per la Stampa Italiana oltre al compito precipuo di seguire e indirizzare la stampa sia quotidiana che periodica, ha quello di disciplinare quanto concerne l'attività giornalistica e editoriale, e di vigilare affinchè siano osservate le leggi e i regolamenti.

Il controllo da essa compiuto non si limita all'azione negativa di porre su questo o quel problema il cartello con scritto « vietato ». Al contrario. Ogni interessante questione che trovi eco nella stampa, ha poi nel Ministero un pronto e sollecito segnalatore alla autorità competente, così come, talvolta, è la stessa Direzione Generale che mette in evidenza presso il giornale l'opportunità della discussione su un determinato argomento.

Ma la più assoluta intransigenza ispira invece la Direzione Generale, secondo le alte e personali direttive del Duce, allorchè entrano in gioco la sanità fisica e spirituale del popolo. Si deve a questa intransigenza se dai nostri giornali è scomparsa, o per lo meno è stata confinata allo spazio della notizia scheletrica, la « cronaca nera », che altro non era se non l'apologia morbosa del delitto, compiuta ai fini di malintesa utilità editoriale. (*Approvazioni*). Contrariamente alle previ-

sioni dei « competenti », il popolo italiano compra e sempre più legge il giornale, anche se esso non contiene ormai le colonne torbide delle colpe degli uomini. Anzi è grato a chi ha saputo in lui sostituire la curiosità malsana delle bassezze e delle miserie, con l'interesse nobile verso i problemi più alti della verità e della bellezza.

Dato al giornalismo questo carattere, si doveva necessariamente regolare l'uso della professione. Nel passato, quella del giornalista, era spesso la professione di chi non ne aveva alcuna. Ciò non è più. Norme e organizzazioni sindacali hanno disciplinato questa materia. Il giornalista gode nel Regime di una situazione morale e materiale chiara e dignitosa, del tutto pari a quella delle altre professioni, mentre, oltre all'azione direttamente svolta dal Ministero, l'opera assistenziale di categoria è compiuta dall'Istituto di Previdenza, che funziona egregiamente, e che fu creazione della mente e del cuore indimenticabili di Arnaldo Mussolini. (*Applausi*).

La classe giornalistica si è resa conto della sua missione in Regime Fascista. Il suo sforzo per affinarsi e adeguarsi è notevole. E da questo banco mi è grato segnalare e testimoniare che i giornalisti, durante la campagna dell'Africa Orientale, rifiutarono le comode sistemazioni di retrovia per condividere col legionario il disagio e il pericolo. (*Applausi*). Due di essi, cadendo sul campo, ne condivisero anche la gloria.

Pure il libro è oggetto di particolare attenzione da parte nostra. La legge che regolava il controllo sui libri era piuttosto vaga. Tra una maglia e l'altra della rete sfuggivano e si diffondevano pubblicazioni indesiderabili per ragioni diverse.

Con circolare del Capo del Governo in data 3 aprile 1934 e successivamente con Regio decreto-legge del 24 ottobre 1935, si è modificata la legislazione in materia, dando facoltà al Ministero per la Stampa e la Propaganda di provvedere alla revisione di tutta la pubblicazione libraria, revisione compiuta con criteri nettamente rivoluzionari. Mettiamo bene in chiaro che non si tratta di una miope e gretta censura, che circoscrive la libertà dell'artista o limita l'espressione dello scienziato. Ogni pura manifestazione del pensiero è accolta, rispettata e diffusa. Ma se taluno cercasse di nascondere sotto il pretesto dell'arte un contrabbando inqualificabile; se taluno volesse, col paravento della scienza, divulgare idee che offendono l'etica nazionale, religiosa e sociale del Fascismo, allora la più assoluta intransigenza ispirerebbe l'opera del Ministero, e le pubblicazioni incriminate sarebbero eliminate senza pietà.

Ma anche sotto altro aspetto, il problema del libro è oggetto di studio da parte nostra. Bisogna potenziare l'editoria nazionale. Occorre potenziarla ai fini della cultura del popolo ed anche, benchè ciò possa apparire audace, per migliorare la nostra produzione letteraria e scientifica. Occorre favorirla

per quella singolare azione di propaganda che all'estero è rappresentata dalla diffusione della produzione libraria di un Paese.

Esistono a tal uopo vari organismi, e tutti si può dire abbiano lavorato con attività e con fede. Se i risultati non sono stati del tutto lusinghieri, ciò si deve alla mancanza di coordinamento, alla scarsità dei mezzi, ed anche alla difficoltà del compito. Adesso, per ovviare agli inconvenienti che si sono manifestati, è allo studio, da parte del Ministero e degli organi corporativi competenti, un provvedimento con cui verrà creato un Istituto che assumerà poteri e funzioni di quelli finora esistenti, e che potrà svolgere, con unità e continuità di direttive, un'opera altamente proficua. Il libro italiano deve riprendere, nel mondo, quel rango che gli compete. In breve, lo riprenderà.

La nostra azione, nei riguardi della Stampa estera, si limita a favorire la libera opera dei corrispondenti stranieri residenti in Roma, e fuori, a mezzo delle Regie Rappresentanze, a mantenere i necessari contatti con le Direzioni dei giornali. A tal fine sono stati di recente istituiti gli Addetti Stampa. Funzionari specializzati del Ministero per la Stampa e la Propaganda, potranno, a simiglianza degli altri addetti tecnici, prendere più proficuo contatto col mondo giornalistico dei Paesi in cui saranno accreditati. Non avranno essi soltanto funzioni di cernita giornalistica, ma, seguendo il movimento quotidiano della Stampa, dovranno svolgere un'azione di sana propaganda, un'oggettiva chiarificazione di quanto bisogna far conoscere del nostro travaglio politico creativo e della nostra attività spirituale, culturale e scientifica. L'Addetto stampa assumerà la figura del messaggero nel mondo del pensiero, dell'arte e della cultura italiana nella grandezza millenaria delle sue tradizioni e nella viva realtà del suo presente operoso.

Lo spazio che l'Italia Fascista occupa nell'opinione pubblica mondiale è singolarmente grande, ed aumenta di giorno in giorno. I corrispondenti esteri che a Roma erano nel 1922, 37, sono oggi 143. Essi ben conoscono la nostra politica nei riguardi della Stampa: politica che si sintetizza nella parola « verità ». Idolatria della verità, nuda, schietta, integrale, sempre, quando è grata e specialmente quando non lo è. (*Approvazioni*).

I bollettini e tutti i documenti ufficiali delle nostre operazioni di guerra in Africa Orientale sono una formidabile testimonianza del nostro costume giornalistico. (*Applausi*). Anche quella stampa straniera che in un primo tempo amava accettare con cieca fiducia i frutti della fervida fantasia avversaria, ha finito, alla prova dei fatti, coll'accogliere in forma totalitaria le nostre affermazioni. La verità si è imposta. Ed abbiamo provato che essa è la sola degna di un popolo forte, sereno ed orgoglioso. (*Applausi generali*).

I nostri diretti strumenti di diffusione nel mondo sono in via di potenziamento e di accrescimento.

La vecchia Agenzia Nazionale « Stefani » ha abbandonato il piede di casa, per assumere, come conviene, veste e carattere di organo internazionale. Molto già è stato fatto. Molto più ancora si dovrà fare.

Un particolare interesse presenta, a questo proposito, lo sviluppo della radiofonia. Essa è per certo il più formidabile strumento posto al servizio della propaganda internazionale. Presso tutti i popoli il numero degli apparecchi riceventi segue un crescendo notevolissimo. La voce che giunge attraverso lo spazio colpisce a fondo la fantasia dell'ascoltatore.

Mentre, in questo campo, avevamo un ritardo di partenza di alcuni anni rispetto ad altre nazioni europee, adesso, in seguito al lavoro compiuto nel biennio 1934-35, l'organizzazione tecnica e politica della nostra radio ha raggiunto un grado tale da metterla, almeno, alla pari con quella dei Paesi che in questo settore erano all'avanguardia.

Mi riservo far cenno più oltre all'attività artistica della radiofonia: qui mi riferisco soltanto all'aspetto giornalistico e politico della questione. Valendoci degli ottimi impianti tecnici, parliamo al mondo in 18 lingue: albanese, bulgaro, rumeno, arabo, tedesco, ungherese, inglese, croato, francese, greco, spagnolo, portoghese, giapponese cinese, indiano, olandese, esperanto ed ebraico. I nostri notiziari sono seguiti ovunque col più vivo interesse. Lo provano le 59.084 lettere giunte lo scorso anno da radioascoltatori stranieri. Ad ognuno è stato risposto. Chi domandava delucidazioni o notizie le ha avute. Ed alle 24.008 richieste di materiale informativo sul Fascismo ha fatto riscontro l'invio di 124.546 pubblicazioni od opuscoli.

Un'innovazione è stata apportata con la creazione dei corsi radiofonici di lingua italiana con relativo invio gratuito di dispense scritte per la Germania, l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, l'Ungheria, la Grecia e la Romania. Il totale degli allievi iscritti a questi corsi supera i 35.000, mentre migliaia di domande pervengono da altri Stati chiedendo l'inizio di corsi analoghi. Ciò avrà luogo non appena sarà approntata la nuova potentissima Stazione di Santa Palomba, che, decongestionando le altre del doppio servizio per l'interno e per l'estero, consentirà un grande sviluppo alle nostre iniziative di propaganda.

Quest'ansia diffusa e profonda di apprendere la nostra lingua ha un significato che non può sfuggire. Solo quando la stella di un popolo sale nei cieli della potenza, gli uomini portano su quel popolo l'interesse e lo studio, mentre se ne distaccano non appena un arcano istinto li avvisa che la decadenza è in atto o sta per cominciare. (*Applausi*).

Mi è occorso di pronunciare più volte la parola « propaganda ». Non è ovunque gradita, ed in certi Paesi basta a far mettere in funzione i campanelli d'allarme della suscettibilità nazionale. Le si attribuisce un significato misterioso e un po' tor-

vido. Però la nostra attività è valsa a modificare, almeno nei nostri riguardi, tali prevenzioni.

Si è compreso che non volevamo nè compiere tentativi di proselitismo aggressivo nè insinuarci nella vita interna di altri Paesi. Intendevamo ed intendiamo invece svolgere un'indispensabile opera di chiarificazione dell'attività fascista, di documentazione viva e aggiornata del pensiero e delle creazioni del Regime. Opera resa necessaria dal continuo ingrossarsi delle schiere di coloro che in tutti i Paesi e ogni giorno si avvicinano al Fascismo; opera indispensabile per vincere quelle resistenze che vengono fatalmente fraposte alla marcia delle idee nuove e trionfanti.

Il Ministero per la stampa e per la propaganda, subito dopo il suo sorgere, è stato collaudato da una prova eccezionale. Il conflitto italo-etiope ha incoraggiato la coalizione antitaliana all'uso dei mezzi più sleali di lotta. Menzogne e calunnie senza fine sono state diffuse in una certa stampa internazionale. Da parte nostra nessun mezzo è stato trascurato per illuminare l'opinione pubblica mondiale sulla verità dei fatti e sulla bontà della nostra causa. Gli effetti, forse, non sono tutti e sempre visibili. Certo non saranno dai nostri avversari ammessi o accettati, nondimeno si notano nei tanti riconoscimenti di cui si possono dare infinite prove, nelle adesioni che sempre più si manifestano, nelle reazioni irose e sterili dei circoli responsabili colpiti.

L'attività di propaganda non si è limitata al settore strettamente politico. Arte, cultura, scienza hanno trovato nel Ministero il divulgatore costante. Il coordinamento e l'impulso delle molteplici attività intese a diffondere all'Estero la conoscenza dell'Italia sono stati compiuti con continuità di direttive: la necessità di mantenere stretti e quotidiani i contatti con i milioni di connazionali residenti all'Estero è sempre stata viva e presente al nostro spirito.

Materiale di documentazione, statistiche, fotografie, opuscoli, libri sono stati diffusi a centinaia di migliaia di copie. Circuiti di sale cinematografiche sono stati organizzati in tutti i continenti, ove pellicole di nostra produzione testimoniano ad amici e nemici la novissima potenza dell'Italia.

Esposizioni d'arte sono state preparate e tutte hanno incontrato il più largo successo. Tra le tante, merita particolare menzione la Mostra d'Arte Italiana realizzata a Parigi nel maggio scorso. In un momento così singolare della nostra vita nazionale, mentre già salpava il corpo di spedizione destinato a rinnovare in Africa i fasti di Roma, questa superba raccolta di capolavori, che non ha avuto precedenti e non avrà mai più l'eguale, testimoniava, nel cuore di Parigi, l'universale e immortale civiltà dell'Italia. (*Applausi*).

Altro compito difficile, ma di singolare interesse, affidato al Ministero, fu quello di riorganizzare, vorrei anzi dire, di dar nuova vita all'industria cinematografica. Questa arte, così caratteristica del

nostro tempo, anche se non nacque tra noi, aveva avuto qui una rigogliosa giovinezza. Il primato italiano fu, per molti anni indiscusso. Poi sfiorì in Italia, ed ebbe sviluppo altrove. Per molto tempo vivemmo, anche in questo campo, di ricordi. Ma è sterile, e notevolmente umiliante, ricordare un primato perduto, se non si è in grado di lottare per riconquistarlo.

La creazione della Direzione Generale per la Cinematografia segna la decisione del Governo di intervenire a fondo e con scopi precisi nell'andamento delle cose cinematografiche. Conviene notare che in tutte, o quasi tutte le nazioni europee, vi è un intervento statale. Talvolta anzi è lo Stato che si fa produttore diretto. Sono evidenti le ragioni di un interessamento così profondo. Il cinematografo costituisce oggi, ovunque, lo strumento più forte per l'educazione estetica, morale e politica del popolo. In Italia — e il nostro Paese non è tra quelli che registrano gli indici più alti — furono venduti lo scorso anno 223 milioni di biglietti.

Le impressioni lasciate dallo spettacolo cinematografico sono tra le più vive e le più nette sull'animo delle folle, ed in specie su quello dei giovani. Vi è poi il lato economico del problema. L'industria cinematografica, che oggi comincia a risorgere, ma che è ancora lontana da quello sviluppo che dovrà raggiungere, assicura la vita, tra produzione, esercizio, e attività affini, ad oltre 50.000 famiglie. In alcuni Paesi ha preso rango altissimo tra le industrie nazionali: in America tiene il secondo posto, in Germania raggiunse il terzo.

Allorchè fu deciso l'intervento statale, non esisteva più nulla, o peggio, esistevano ancora dei detriti di organismi e delle scorie di mentalità, di cui bisognava sgombrare il campo se si voleva iniziare un'opera di ricostruzione. Fu fatto, senza indugi e con energia. Poi venne una serie di provvedimenti diretti a potenziare la produzione nazionale: dal finanziamento di Stato alle pellicole giudicate degne, all'obbligo di proiezione, alle garanzie sulla distribuzione e sul noleggio. Le Commissioni di censura furono riformate nella loro composizione, ed ebbero mansioni più vaste. Anche sull'estetica e sulla tecnica della pellicola vennero chiamate a giudicare.

È chiaro che un così assiduo interessamento da parte dello Stato, che un'assistenza così attiva, comportassero la necessità di modificare il carattere della produzione, che fino ad allora si era mantenuta frammentaria, incolore ed assente. Ben lontano dal volere imprimere alla produzione un sapore di propaganda, penso però che un'arte come la cinematografica, destinata a varcare spesso i confini, debba riprendere i motivi della vita fisica e spirituale del popolo. Penso che soltanto ispirandosi alla realtà operante del Paese, o alle glorie della sua storia, o alle bellezze della sua natura possa parlare al nostro spirito e documentare il fiorire di una civiltà potente e nuova. Solo quando riesca ad essere l'espressione del clima storico, poli-

tico e sociale in cui sorge, la cinematografia raggiunge i vertici dell'arte: in caso contrario resta una riproduzione oleografica e scialba di vecchi luoghi comuni, destinata in breve alla tristezza del declino. (*Approvazioni*).

La nuova produzione nostra ha già segnato un progresso che non era quasi sperabile. Dopo molti anni, per la prima volta pellicole italiane furono ricercate all'estero e vi ebbero successi lusinghieri, i quali però ad altro non debbono valere se non ad incitare verso un più duro lavoro, perchè l'industria cinematografica non sopporta improvvisazioni, ma richiede tempo, esperienza, tenacia.

Infatti l'attività della Direzione Generale è rivolta alla creazione di una Città Cinematografica alle porte di Roma, all'organizzazione del Centro Sperimentale e delle Sezioni dei Guf, da cui si trarranno i nuovi elementi tecnici e direttivi della futura industria nazionale, al potenziamento dell'Istituto Luce, che si adeguerà sempre più e meglio all'altezza dei suoi compiti.

Niente affatto convinti del luogo comune che il cinematografo abbia ucciso il teatro, ma nella certezza invece che quest'ultimo abbia ancora delle profonde e fervide ragioni di vita, fu creato l'Ispettorato, col compito di riorganizzare e soprintendere alle manifestazioni spettacolari sia di prosa che liriche e concertistiche.

Molti erano i problemi da affrontare, da quello edilizio, per cui bisogna rendere consona alle necessità della vita moderna la maggior parte dei teatri nazionali, a quello di vigilare l'attività di alcune categorie interessate, a quello di disciplinare paghe e compensi agli artisti, a quelli di inquadrare e dare norma a numerosi enti, che univano alle tradizioni di un'arte squisita quelle di una coerente disciplina.

Alcuni di questi problemi già sono stati risolti; altri sono in via di studio. Comunque, e al di là di quei vantaggi già registrati, è opportuno notare che nel mondo del Teatro la creazione dell'Ispettorato ha portato quel benessere che accompagna sempre l'esistenza di una autorità ben disegnata. Di questo nuovo clima se ne avvantaggeranno — e già ne abbiamo gli indizi — la produzione e l'organizzazione, che, nel Ministero, trovano in ogni momento una guida morale ed un appoggio concreto.

Per quanto concerne il Teatro di prosa è allo studio un provvedimento per la istituzione di un teatro stabile in Roma. In esso, mentre da un lato saranno tenute vive le tradizioni più belle del nostro passato, dall'altro troveranno cordiale ospitalità le nuove forze o semplicemente le migliori promesse dell'arte drammatica. Per il nostro Teatro lirico, il quale ha sempre mantenuto un sicuro primato, non mancheranno aiuti e facilitazioni, così come verranno agevolati gli organismi concertistici, destinati a far conoscere in Italia e nel mondo gli spartiti della nostra limpida e incomparabile musica.

Un'iniziativa che ha avuto successo e che avrà

in futuro più vasto sviluppo è stata quella del Sabato Teatrale. Organizzato dall'Ispettorato, con la collaborazione utilissima del Partito e del Dopolavoro, il Sabato Teatrale, ha permesso a larghe masse di lavoratori di assistere a spettacoli di rango eccezionale, che, nel passato, erano privilegio ristretto delle classi abbienti. Anche in questo settore si andrà sempre più decisamente verso il popolo, che si avvicina all'arte senza pose o preconcetti, animato soltanto da una schietta e spontanea avidità di bellezza.

Il controllo esercitato sulle radiodiffusioni, con la cooperazione della Commissione Superiore cui dedicano la loro scienza il senatore Corbino e il senatore Visconti, diverrà col tempo maggiormente sottile ed acuto, nell'intento di dare sempre più ai programmi radiofonici dignità e pregio adeguati alle tradizioni del nostro Paese. Se talvolta i programmi trovano qualche dissidente, bisogna non dimenticare le difficoltà incontrate nel mettere insieme un totale annuo di ben 34.229 ore di trasmissione, e bisogna anche tener presente che il pubblico è molto largo e che occorre andare incontro ai gusti ed alle necessità variatissime delle differenti categorie sociali di ascoltatori. Se si seguono le discussioni in merito nella stampa straniera, si vede che in ogni Paese ci si lamenta un po' della propria organizzazione radiofonica, e si cita ad esempio quella del vicino. La nostra, per la verità, è tra le più citate, e nell'ultimo Congresso dell'Unione Radiofonica tenutosi a Parigi, un vivo elogio è stato rivolto alla parte artistica dei nostri programmi.

Una volta riunite in un solo organismo tutte le attività di propaganda, apparve la utilità di porre sotto la stessa direzione anche quanto concerneva il turismo. La propaganda è ad esso connessa sotto due aspetti: primo, perchè è un'azione di propaganda quella che noi svolgiamo, e che tutti i Paesi svolgono, per attrarre le grandi correnti turistiche internazionali; e poi perchè nessuna propaganda è più efficace del rendere gli stranieri testimoni oculari della vita intensa, ordinata e fervida dell'Italia Fascista.

Il lato economico del problema e quello politico sono stati attentamente studiati dalla Direzione generale del turismo. Questa aveva ereditato dal Commissariato una attrezzatura ben congegnata agile ed efficiente, che è stata, come conveniva, sviluppata sia per creare quel complesso di enti atti a far qui convergere l'afflusso del turismo, sia per difendere e migliorare l'organizzazione ricettiva nazionale. I provvedimenti di legge presi a tal fine, costituiscono una legislazione specifica, nuova ed originale, che ha trovato all'Estero vivacità di consensi e larghezza di imitazioni. Mette conto aggiungere che questa legislazione è stata improntata ad un carattere nettamente corporativo, tutte le categorie interessate essendo state prima chiamate ad offrire la loro esperta collaborazione o ad esprimere il loro utile avviso.

Le leggi per la difesa ed il miglioramento della organizzazione alberghiera, che è alla base della nostra politica turistica, per la creazione degli Enti provinciali del turismo, cui spetta il compito di coordinare alle direttive nazionali l'attività locale dei Comuni e degli organismi interessati, per il buono turistico, concordato col Ministero delle finanze, ed i provvedimenti per i buoni alberghieri e i buoni di benzina, sono già apparsi, alla prova, utili ed efficaci.

Nel 1935, l'afflusso turistico è stato nei primi nove mesi, di quasi 200.000 unità superiore a quello dell'anno precedente. Ma anche nei mesi successivi, la contrazione apparve molto modesta. Nonostante il sanzionismo societario, i turisti stranieri hanno continuato ad affluire con un ritmo pressochè normale. Un decreto ginevrino può forse fermare alle frontiere tonnellate di merci, ma non avrà mai il potere di offuscare l'eterno fascino che sul cuore degli uomini esercitano Roma e l'Italia. (*Applausi vivissimi*).

Comunque l'azione nostra continua in pieno. E da molti segni appare certo che tra breve sempre più intense correnti turistiche si avvieranno verso il nostro Paese, attratte non solo dalle colonne e dagli archi, ma anche e soprattutto dalla visione di un popolo che crea ora per ora, nel lavoro e nella fede, il suo futuro e la sua fortuna. (*Applausi vivissimi*).

Onorevoli Senatori, riassunto rapidamente il lavoro compiuto dal Ministero, enunciata in breve l'attività che ci si propone di svolgere, tengo ad esprimere un vivo ringraziamento al camerata Romei Longhena, per l'acuto esame fatto nella sua pregevole relazione, ed ai senatori Grazioli, Gallenga, Corbino, Bodrero, Bonardi, Devoto, San Martino e Barzini per l'interessamento dimostrato all'opera ed alle funzioni del Ministero per la stampa e la propaganda. Quanto da loro è stato fatto presente, non sarà dimenticato.

Il Ministero, nuovo nella sua struttura, può evidentemente essere oggetto di modifiche e di correzioni. Le lacune saranno colmate, le deficienze eliminate. Di ciò dà piena garanzia il calore che anima tutti coloro che ad esso prestano la propria opera. Freschissime forze della intelligenza e del pensiero costituiscono il nucleo del personale ministeriale, e i giovani sono inquadrati e diretti da vecchi fascisti, che nel silenzioso compito burocratico hanno portato la passione e la dedizione medesima di cui diedero prova nelle ore della vigilia.

Nell'epoca di gloria, che abbiamo la ventura di vivere, possa il Ministero della propaganda essere e divenire sempre meglio il centro collettore e irradiatore della nuova rinascenza che dal Duce prenderà il suo nome. (*Applausi generali, vivissimi e prolungati; moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per la stampa e la propaganda, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali » (N. 1094).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1094.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a impiego civile o a pensione, avranno diritto a tanti mesi dell'ultimo assegno giornaliero o stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premio di arruolamento o indennità di rafferma.

Per i mesi in più degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.

(Approvato).

Art. 2.

I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, eccezione fatta per i marescialli d'alloggio, che eccellano sui loro pari grado in modo assolutamente distinto per precedenti di servizio, qualità morali e intellettuali, doti di carattere e capacità professionale, possono essere ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta speciale per esami, secondo norme da stabilirsi dal regolamento, quando siano entrati nel penultimo sesto del rispettivo ruolo e, se dichiarati idonei, sono promossi non appena entrino nel secondo terzo del ruolo stesso.

Il sottufficiale che non superi le prove di esame può ripeterle una sola volta, salva la facoltà, qualora non consegua l'idoneità, di concorrere, a suo tempo, alla scelta normale.

I sottufficiali promovibili a scelta speciale

sono alternati con quelli promovibili a scelta normale, nei limiti dei posti a questa spettante.

La precedenza nel coprire la prima vacanza devoluta alla scelta spetta al sottufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale.

(Approvato).

Art. 3.

L'avanzamento a scelta normale al grado di brigadiere e ai vari gradi di maresciallo può aver luogo con o senza esame, secondo norme da stabilirsi dal regolamento, fatta eccezione per l'avanzamento al grado di maresciallo d'alloggio ordinario, per il quale l'esame è obbligatorio.

All'avanzamento a scelta per esami, possono concorrere, in ciascun anno, soltanto coloro che siano entrati nel primo terzo del rispettivo ruolo e siano, su giudizio delle competenti autorità, riconosciuti meritevoli di tal vantaggio di carriera.

Per l'avanzamento a scelta senza esami saranno invece proposti d'autorità quei sottufficiali che, riunendo i voluti requisiti, siano, al momento della designazione, entrati nel primo terzo del rispettivo ruolo.

Se l'avanzamento a scelta ha luogo per esame, questo non può essere ripetuto che una sola volta.

(Approvato).

Art. 4.

I sottufficiali dei carabinieri Reali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta normale, sono promossi in ciascun anno al grado superiore, in ordine di anzianità, nei limiti dei posti riservati alla scelta non appena entrino nel primo sesto del rispettivo ruolo.

(Approvato).

Art. 5.

I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali sottoposti a procedimento penale senza essere detenuti, possono essere sospesi dal servizio e inviati in licenza in attesa del giudizio.

Il tempo passato in licenza non è computato nella ferma o rafferma qualora il giudizio sia seguito da condanna passata in giudicato.

Il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato dal Comando generale dell'Arma, su proposta delle autorità gerarchiche.

I militari sospesi percepiscono gli assegni ridotti alla metà con esclusione del supplemento di servizio attivo, dell'indennità militare e dell'indennità di alloggio e indipendentemente da quanto è disposto per la eventuale interruzione della rafferma in corso e sospensione del pagamento della relativa indennità.

Nel caso di assoluzione essi hanno diritto alla parte di assegni e supplementi non percepiti, tranne l'indennità di alloggio, indipendentemente da quanto è disposto per la eventuale interruzione

della rafferma in corso e del pagamento della relativa indennità.

(Approvato).

Art. 6.

I sottufficiali musicanti, fino al grado di maresciallo capo incluso, e gli appuntati musicanti collocati a riposo al compimento del 25° anno di servizio possono, a loro domanda, essere riassunti in servizio nei limiti consentiti dalle vacanze in organico ed essere ammessi a successivi vincoli annuali, sino a raggiungere il 30° anno di servizio, senza diritto a premi o ad indennità.

Il periodo trascorso in servizio come riassunto non è computabile agli effetti degli aumenti di paga.

(Approvato).

Art. 7.

I marescialli maggiori che, in seguito a determinazione del comandante generale dell'Arma, conseguono la nomina a:

comandante di sezione;

capo scrivano presso gli uffici del Comando generale dell'Arma o degli ispettorati di zona;

capo scrivano presso gli uffici (comando, amministrazione, servizio) delle legioni e delle divisioni di Tripoli o Bengasi o presso gli uffici della scuola centrale (comando, amministrazione o direzione studi dei corsi allievi sottufficiali);

addetti alle compagnie comando;

comandanti di plotone presso la legione allievi carabinieri e presso la scuola centrale; possono rimanere nelle rispettive cariche, nei limiti dei 2000 posti fissati complessivamente come organico, fino al compimento del 35° anno di servizio, rinunciando al passaggio nel ruolo sedentario.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Riduzione al 4,75 per cento del tasso d'interesse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di S. Cesarea verso il Demanio » (N. 1127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riduzione al 4,75 per cento del tasso d'interesse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di Santa Cesarea verso il Demanio ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

Il saggio dell'interesse annuo da corrispondersi dalla Società Anonima Saverio Sticchi, concessionaria delle Regie Grotte Demaniali in Santa

Cesarea-Terme, sull'anticipazione di lire 700.000 concessale dal Regio Demanio, ai termini dell'articolo 7 - comma 2° - della Convenzione 30 gennaio 1930, approvata con la legge 12 giugno 1930, n. 883, è fissato nella misura del 4,75 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili » (N. 1142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1142.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CRESPI SILVIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPI SILVIO, relatore. Onorevoli senatori, sono sottoposti al vostro esame due brevi disegni di legge concernenti l'aviazione. Il primo riguarda l'approvazione di una Convenzione internazionale che regola gli atti eventuali di sequestro su apparecchi per ragioni private. È una iniziativa italiana, sottoposta alla tutela del nostro Governo e non possiamo fare a meno di compiacerci anche in questa occasione che il Governo fascista tuteli per quanto sia possibile la libertà dell'aviazione, anche se qualche infortunio di carattere finanziario la possa contrastare.

Il secondo disegno di legge, e se S. E. il Presidente permette parlo su tutti e due i disegni di legge...

PRESIDENTE. Non metta troppo in luce che fa una cosa non regolamentare... (*si ride*).

CRESPI SILVIO, relatore. Il secondo disegno di legge riguarda l'aviazione da turismo, ed è forse il più interessante. Anch'esso è breve, ma ha il merito di condensare in pochissimi articoli tutta la materia, senza obbligare gli aviatori a ricorrere alla consultazione di diversi testi, il che, per della gente abituata a far presto, sarebbe certamente assai fastidioso.

Una disposizione di questo disegno di legge, ed è la sola vera novità introdotta, in quanto che il disegno di legge riassume le precedenti disposizioni legislative, ha fatto sì che la Commissione per la quale ho l'onore di riferire, abbia fatto

alcune osservazioni che si traducono in raccomandazione.

La disposizione impone che un aviatore turista quando parte per atterrare in campo diverso da quello di partenza, debba sempre dichiarare dove vuole atterrare. La disposizione è giustissima, inquantochè è necessario seguire sempre l'aviatore, e specialmente l'aviatore da turismo, e particolarmente se l'apparecchio da turismo reca a bordo più persone. L'apparecchio sempre deve essere seguito, per poterlo agevolmente rintracciare in caso di necessità o di pericolo.

Questa disposizione risponde al concetto della tutela della vita umana, che è il maggiore dei beni e non può essere gettato inutilmente. Tanto più che ogni volta che si manifesta il pericolo di una vita umana, specialmente nell'aviazione, tutti accorrono per salvarla, e tutti gli Stati compiono grandi sacrifici, anche perchè la sciagura, e peggio la catastrofe, sono la peggiore delle propagande. Questo concetto ha avuto anche testè una riprova dal valore italiano, ed è stata compiuta nei confronti di stranieri. Ricordo l'opera magnifica, anche personale, compiuta dal Maresciallo Balbo e dall'aviazione libica durante l'ultimo concorso di aviazione turistica in Libia, per salvare la vita di aviatori francesi.

Ma questo concetto per essere seguito deve anche essere sviluppato in ogni possibile forma, e la Commissione per la quale ho l'onore di riferire si è posta il quesito se non sia opportuno di imporre, con una nuova futura disposizione di legge, l'obbligo di tenere sempre apparecchi radio sugli aeroplani anche da turismo. Non c'è nessun apparecchio militare che non sia munito di radio; tutti gli apparecchi che fanno trasporto dei passeggeri a fine di lucro sono muniti di radio; dovrebbero esserne muniti tutti gli aeromobili, perchè l'apparecchio nel momento in cui è in pericolo deve potere comunicare e segnalare l'incidente e, qualora purtroppo l'incidente sia avvenuto, deve poter segnalare dove si trova. Si obietta che si avrebbe in questo modo una maggiore spesa; ma essa è minima in confronto al costo ridotto degli apparecchi radio, mentre i vantaggi possono essere enormi.

Un'altra osservazione è stata fatta riguardo ai paracadute. Perchè gli apparecchi da turismo e da trasporto non sono congegnati in modo da far sì che tutti i passeggeri possano valersi del paracadute? Sugli aeroplani militari il paracadute è obbligatorio; io mi sono trovato una volta con tre compagni su un apparecchio militare ed avevamo due soli paracadute, onde si pensava e si discuteva quale dei tre avrebbe dovuto rinunciare in caso di disastro e, notate bene, si attraversavano i deserti del Sudan e dell'Egitto; in quel caso evidentemente toccava a me a rinunciare al paracadute perchè più vecchio (*ilarità*)

e ho avuto così campo di fare alcune riflessioni che ora brevemente vi sottopongo.

Il paracadute è certamente di grandissima utilità; come mai è disprezzato dall'aviazione da turismo e dall'aviazione civile in genere? Si dice: è difficile costruire apparecchi che permettano nel momento del pericolo a tutti i passeggeri di gettarsi fuori. Io invece ho visto degli apparecchi americani perfettamente costruiti nel senso che ho esposto, in modo che tutti i passeggeri possono gattarsi nel vuoto anche se sono numerosi. È evidente che il paracadute ha salvato un gran numero di vite e offre ormai garanzia assoluta di sicurezza. Ho visto un paracadutista discendere da duemila metri d'altezza servendosi successivamente di quattro paracadute tanto era la sicurezza che egli riponeva nell'istrumento: gettatosi con il primo paracadute, dopo cinquecento metri lo abbandonava per servirsi di un secondo, e così di seguito fino a toccare terra con il quarto paracadute; questo per dimostrare quanto tali apparecchi siano sicuri e quanto affidamento possa farsi su di essi.

Ad ogni modo perchè non deve esser possibile applicare a tutti gli apparecchi le disposizioni opportune affinché la vita di quanti sono trasportati possa essere sempre più sicura?

Onorevoli senatori, l'aviazione è il mezzo più moderno di trasporto. Come la radio, l'aviazione ha avuto in questi ultimi tempi degli sviluppi enormi. Non è vero che in Italia l'aviazione da turismo possa incontrare maggiori difficoltà che negli altri Paesi. Tutto è stato fatto perchè anche l'aviazione da turismo possa svilupparsi e certamente si svilupperà.

Noi preghiamo il Governo di voler tener conto di queste brevi osservazioni, formulando l'augurio che l'aviazione italiana da turismo, oggi scarsissima, si sviluppi il più rapidamente possibile a integrazione di tutte quelle attività che formano dell'Italia moderna lo Stato che si impone alla ammirazione universale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 11 di questa Convenzione.

(Approvato).

CONVENTION POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES A LA SAISIE CONSERVATOIRE DES AERONEFS

SA MAJESTÉ LE ROI D'ALBANIE, LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND, LE PRÉSIDENT DES ÉTATS UNIS D'AMÉRIQUE, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT NATIONALISTE DE LA RÉPUBLIQUE DE CHINE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK ET D'ISLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE EL SALVADOR, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ÉSPAGNOLE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU-DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUATÉMALA, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU HONDURAS, SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITHUANIE, LE PRÉSIDENT DES ÉTATS UNIS DU MEXIQUE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA, SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PORTUGAL, SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SAINT DOMINGUE, LES CAPITAINES RÉGENTS DE LA SÉRÉNISSIME RÉPUBLIQUE DE SAINT MARIN, SA SAINTETÉ LE SOUVERAIN PONTIFE, SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE, LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, LE COMITÉ CENTRAL EXÉCUTIF DE L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES, LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU VÉNÉZUELA, SA MAJESTÉ LE ROI DE YOUGOSLAVIE,

ayant reconnu l'utilité d'adopter certaines règles uniformes en matière de saisie conservatoire des aéronefs,

ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires respectifs,

lesquels, dûment autorisés, ont conclu et signé la Convention suivante:

Article premier.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux règles établies par la présente Convention.

Art. 2.

(1) Au sens de la présente Convention on comprend par saisie conservatoire tout acte, quel que soit son nom, par lequel un aéronef est arrêté, dans un intérêt privé, par l'entremise des agents de la justice ou de l'administration publique, au profit soit d'un créancier, soit du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel grevant l'aéronef, sans que le saisissant puisse invoquer un jugement exécutoire, obtenu préalablement dans la procédure ordinaire, ou un titre d'exécution équivalent.

(2) Au cas où la loi compétente accorde au créancier, qui détient l'aéronef sans le consentement de l'exploitant, un droit de rétention, l'exercice de ce droit est, aux fins de la présente Convention, assimilé à la saisie conservatoire et soumis au régime prévu par la présente Convention.

Art. 3.

(1) Sont exempts de saisie conservatoire:

- a) les aéronefs affectés exclusivement à un service d'État, poste comprise, commerce excepté;
- b) les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne régulière de transports publics et les aéronefs de réserve indispensables;

c) tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s'agit d'une dette contractée pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du voyage.

(2) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un acte illicite.

Art. 4.

(1) Dans le cas où la saisie n'est pas interdite ou lorsque, en cas d'insaisissabilité de l'aéronef, l'exploitant ne l'invoque pas, un cautionnement suffisant empêche la saisie conservatoire et donne droit à la mainlevée immédiate.

(2) Le cautionnement est suffisant s'il couvre le montant de la dette et les frais et s'il est affecté exclusivement au paiement du créancier, ou s'il couvre la valeur de l'aéronef si celle-ci est inférieure au montant de la dette et des frais.

Art. 5.

Dans tous les cas, il sera statué, par une procédure sommaire et rapide, sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire.

Art. 6.

(1) S'il a été procédé à la saisie d'un aéronef insaisissable d'après les dispositions de la présente Convention, ou si le débiteur a dû fournir un cautionnement pour en empêcher la saisie ou pour en obtenir mainlevée, le saisissant est responsable, suivant la loi du lieu de la procédure, du dommage en résultant pour l'exploitant ou le propriétaire.

(2) La même règle s'applique en cas de saisie conservatoire opérée sans juste cause.

Art. 7.

La présente Convention ne s'applique ni aux mesures conservatoires en matière de faillite, ni aux mesures conservatoires effectuées en cas d'infraction aux règles de douane, pénales ou de police.

Art. 8.

La présente Convention ne s'oppose pas à l'application des conventions internationales entre les Hautes Parties Contractantes qui prévoient une insaisissabilité plus étendue.

Art. 9.

(1) La présente Convention s'applique sur le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes à tout aéronef immatriculé dans le territoire d'une autre Haute Partie Contractante.

(2) L'expression « territoire d'une Haute Partie contractante » comprend tout territoire soumis au pouvoir souverain, à la suzeraineté, au protectorat, au mandat ou à l'autorité de ladite Haute Partie Contractante pour lequel cette dernière est partie à la Convention.

Art. 10.

La présente Convention est rédigée en français en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume d'Italie, et dont une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Gouvernement du Royaume d'Italie à chacun des Gouvernements intéressés.

Art. 11.

(1) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume d'Italie, qui en notifiera le dépôt à chacun des Gouvernements intéressés.

(2) Dès que le dépôt de cinq ratifications aura été effectué, la Convention entrera en vigueur, entre les Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, quatre-vingt-dix jours après le dépôt de la cin-

EGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1936

quième ratification. Chaque ratification dont le dépôt sera effectué ultérieurement produira ses effets quatre-vingt-dix jours après ce dépôt.

(3) Il appartiendra au Gouvernement du Royaume d'Italie de notifier à chacun des Gouvernements intéressés la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. 12.

(1) La présente Convention, après son entrée en vigueur, sera ouverte à l'adhésion.

(2) L'adhésion sera effectuée par une notification adressée au Gouvernement du Royaume d'Italie, qui en fera part à chacun des Gouvernements intéressés.

(3) L'adhésion produira ses effets quatre-vingt-dix jours après la notification faite au Gouvernement du Royaume d'Italie.

Art. 13.

(1) Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra dénoncer la présente Convention par une notification faite au Gouvernement du Royaume d'Italie, qui en avisera immédiatement chacun des Gouvernements intéressés.

(2) La dénonciation produira ses effets six mois après la notification de la dénonciation et seulement à l'égard de la Partie qui y aura procédé.

Art. 14.

(1) Les Hautes Parties Contractantes pourront, au moment de la signature, du dépôt des ratifications, ou de leur adhésion, déclarer que l'acceptation qu'elles donnent à la présente Convention ne s'applique pas à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d'outremer, territoires sous mandat ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté.

(2) Les Hautes Parties Contractantes pourront ultérieurement notifier au Gouvernement du Royaume d'Italie qu'elles entendent rendre applicable la présente Convention à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté ainsi exclus de leur déclaration originelle.

(3) Elles pourront, à tout moment, notifier au Gouvernement du Royaume d'Italie qu'elles entendent voir cesser l'application de la présente Convention à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté.

(4) Le Gouvernement du Royaume d'Italie notifiera à chacun des Gouvernements intéressés les notifications faites conformément aux deux alinéas précédents.

Art. 15.

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté, au plus tôt deux ans après la mise en vigueur de la présente Convention, de provoquer la réunion d'une nouvelle conférence internationale dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente Convention. Elle s'adressera dans ce but au Gouvernement de la République Française qui prendra les mesures nécessaires pour préparer cette conférence.

La présente Convention, faite à Rome, le 29 mai 1933, restera ouverte à la signature jusqu'au premier janvier 1934.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

(*Seguono le firme.*)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro degli affari esteri*

SUVICH.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Il Capo del Governo esce dall'Aula salutato da vivi e generali applausi. Si grida ripetutamente: Duce! Duce!

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori » (N. 1146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1146.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'iscrizione nell'albo speciale a termini dell'articolo 33, comma secondo, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è ridotto da dieci a otto anni.

È inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex combattenti, previsto negli articoli 34, comma primo, lettera a) e 72, comma primo, dello stesso Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

(Approvato).

Art. 2.

Ferme rimanendo, con le modificazioni di cui al precedente articolo, le altre norme vigenti per l'iscrizione degli avvocati nell'albo speciale, possono essere iscritti nell'albo stesso gli avvocati che abbiano superato l'esame previsto nelle disposizioni seguenti.

(Approvato).

Art. 3.

L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato per un anno almeno la professione di avvocato dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'Appello, e dimostrino, nei modi stabiliti nell'articolo 39, comma primo e secondo, del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la loro attuale iscrizione nell'albo degli

avvocati, l'anzianità di essa e l'effettivo esercizio professionale per il periodo prescritto.

Durante questo periodo gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a giudizi per cassazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione, facendone constare la verità mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente sindacato forense.

Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.

(Approvato).

Art. 4.

L'esame consiste nella compilazione per iscritto di due ricorsi per Cassazione, l'uno in materia civile o commerciale, l'altro in materia penale.

Per lo svolgimento delle prove è dato ai candidati il testo integrale di sentenze contro cui è ammissibile il ricorso per Cassazione.

Nella compilazione dei ricorsi i candidati debbono dare prova sicura di possedere capacità, cultura e particolare attitudine al patrocinio nei giudizi di Cassazione.

Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato una votazione non inferiore ad otto decimi.

(Approvato).

Art. 5.

Per la partecipazione all'esame i candidati sono tenuti al pagamento di una tassa a favore dell'Erario di lire trecento.

Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno iscritti i fondi occorrenti per lo svolgimento degli esami.

(Approvato).

Art. 6.

Le norme per l'ammissione all'esame, per la costituzione della Commissione esaminatrice e per lo svolgimento dell'esame stesso, nonché ogni altra norma occorrente per l'attuazione e l'integrazione delle precedenti disposizioni saranno date con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni per l'aviazione da turismo » (N. 1150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Agevolazioni per l'aviazione da turismo ».

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1936

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1150.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono considerati aeromobili da turismo quelli appartenenti a proprietari privati che ne facciano uso senza fine di lucro, nonchè quelli appartenenti ad enti ed associazioni sportive italiane che non abbiano scopo di lucro, determinati con decreto dal Ministro dell'aeronautica.

(Approvato).

Art. 2.

Il certificato di navigabilità degli aeromobili da turismo deve essere vidimato ogni anno dal Registro italiano navale ed aeronautico, previa visita di controllo per l'accertamento dello stato di perfetta navigabilità dell'aeromobile. La visita di accertamento si effettua entro il 31 dicembre di ogni anno.

(Approvato).

Art. 3.

Gli aeromobili da turismo, quando non si allontanano dalla periferia dell'aeroporto sul quale volano, possono essere esentati dal Ministero dell'aeronautica dall'obbligo di avere a bordo il giornale di rotta.

(Approvato).

Art. 4.

Gli aeromobili da turismo che devono oltrepassare i confini dello Stato devono essere provvisti di tutti i documenti richiesti per la navigazione aerea internazionale.

(Approvato).

Art. 5.

I piloti di aeromobili da turismo non sono tenuti a far vidimare il giornale di rotta, ma devono indicare, in partenza, il prossimo luogo di destinazione. Essi possono discendere in qualsiasi aeroporto aperto al traffico aereo, nei campi di fortuna o nei campi privati di atterraggio aperti al pubblico.

(Approvato).

Art. 6.

Il pilota che conduce aeromobili da turismo deve essere provvisto del brevetto e della licenza determinati nel Regolamento per la navigazione aerea.

(Approvato).

Art. 7.

Gli aeromobili da turismo hanno diritto al ricovero negli aeroporti civili e negli altri, stabi-

liti dal Ministero dell'aeronautica, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio.

Essi hanno diritto di valersi gratuitamente dei servizi meteorologici dello Stato e godono inoltre dei vantaggi stabiliti da speciali disposizioni.

(Approvato).

Art. 8.

La legge 22 gennaio 1934, n. 284, è abrogata.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una "Cassa sottufficiali" della Regia marina » (N. 1151).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione di una "Cassa sottufficiali" della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1151.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituito presso il Comando superiore del C. R. E. M., a decorrere dal 1° luglio 1936-XIV, una « Cassa sottufficiali » alla quale è affidato il compito di corrispondere un premio di previdenza ai sottufficiali di carriera della Regia marina, all'atto della loro cessazione dal servizio, indipendentemente dall'indennità di buonuscita che l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato corrisponde ai Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe.

La « Cassa sottufficiali » ha personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la marina.

Ad essa si applicano, agli effetti tributari, le disposizioni che vigono per l'Opera di previdenza, di cui al Testo Unico approvato con Regio decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619.

(Approvato).

Art. 2.

La « Cassa sottufficiali » è amministrata da un Consiglio presieduto dal Comandante Superiore del C. R. E. M. e composto dei seguenti membri:

a) tre ufficiali, nominati dal Ministro per la Marina, su designazione del Comandante in Capo del Dipartimento marittimo dell'Alto Tirreno;

b) un funzionario nominato dal Ministro per le finanze.

Il controllo sulle operazioni e sui bilanci è affidato ad un Comitato di tre sindaci, nominati, due dal

Ministro per la marina ed uno dal Ministro per le finanze.

I membri del Consiglio ed i sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio d'amministrazione ha sede ed uffici presso il Comando Superiore del C. R. E. M.

Il servizio di cassa è affidato alla direzione di Commissariato militare marittimo di La Spezia.

Tutte le prestazioni per la « Cassa sottufficiali » sono gratuite.

(Approvato).

Art. 3.

Sono iscritti, d'ufficio, alla « Cassa sottufficiali », tutti i sottufficiali di carriera della Regia marina, in servizio continuativo effettivo.

(Approvato).

Art. 4.

Gli iscritti alla « Cassa sottufficiali » sono assoggettati ad un contributo a favore della medesima pari all'uno per cento dello stipendio annuo lordo o della paga lorda, riferita ad anno, senza le riduzioni di cui al Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, ma con quelle di cui al Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

L'importo delle ritenute è corrisposto alla « Cassa sottufficiali » dal Ministero della marina.

(Approvato).

Art. 5.

I proventi delle ritenute di cui al precedente articolo 4 ed ogni altra eventuale attività della « Cassa sottufficiali » sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento dei premi, impiegati subito in acquisto di titoli del debito pubblico od in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro per la marina, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Possono altresì essere impiegati in prestiti da concedere ai sottufficiali della Regia Marina iscritti alla « Cassa sottufficiali » nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministro per la marina, su proposta del Consiglio di amministrazione della « Cassa sottufficiali ».

(Approvato).

Art. 6.

Il premio di previdenza, di cui al precedente articolo 1, è dovuto ai sottufficiali di carriera della Regia marina, iscritti da almeno sei anni alla « Cassa sottufficiali », i quali cessano dal servizio con diritto a pensione vitalizia o ad indennità a titolo di quiescenza, o sono nominati ufficiali del C. R. E. M. in servizio permanente effettivo o sono trasferiti in ruoli di impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Il premio è corrisposto all'atto del collocamento a riposo, o della nomina a sottotenente del C. R. E. M. in servizio permanente effettivo

o dell'iscrizione in ruoli di impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

In caso di morte in servizio del militare, il premio di previdenza, che gli sarebbe spettato, è corrisposto alla vedova od agli orfani minorenni, o, in mancanza, alle orfane nubili maggiorenni.

(Approvato).

Art. 7.

Ai sottufficiali di carriera che cessano dal servizio con diritto a trattamento di quiescenza, o che sono nominati sottotenenti del C. R. E. M. in servizio permanente effettivo, o sono trasferiti in ruoli di impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, prima del compimento di sei anni di iscrizione alla « Cassa sottufficiali », sono soltanto restituite le somme versate per contributo obbligatorio, aggiungendovi gli interessi semplici maturati. Il saggio d'interesse è stabilito dalle norme di cui al successivo articolo 10 e può essere variato con Decreto Reale promosso dal Ministro della marina, su proposta del Consiglio d'amministrazione della « Cassa sottufficiali ».

Le somme di cui al precedente comma sono reversibili alla vedova od agli orfani minorenni, od, in mancanza, alle orfane nubili maggiorenni.

(Approvato).

Art. 8.

Il premio di previdenza è pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo lordo o dell'ultima paga lorda, riferita ad anno, calcolati come al precedente articolo 4, quanti sono gli anni di iscrizione alla « Cassa sottufficiali ».

Il periodo d'iscrizione alla « Cassa sottufficiali » trascorso nelle posizioni di servizio effettivo, che importino stipendio o paga ridotti, è valutato, sia ai fini del diritto al premio che della misura di esso, in ragione corrispondente alla aliquota lorda dello stipendio o della paga ridotti.

Il tempo trascorso nelle posizioni che importino sospensione dall'intero stipendio o dall'intera paga non è computato ad alcun effetto.

I limiti e la misura del premio possono essere variati, in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci annuali ed agli oneri prevedibili per il futuro.

Tali variazioni sono apportate con decreto Reale, promosso dal Ministro della marina, su proposta del Consiglio d'amministrazione della « Cassa sottufficiali ».

(Approvato).

Art. 9.

I sottufficiali di carriera nominati ufficiali del C. R. E. M. in servizio permanente effettivo all'atto dell'iscrizione alla « Cassa ufficiali » di cui alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, possono chiedere che l'iscrizione abbia effetto dalla data di quella della « Cassa sottufficiali » rinunciando

al premio od alla restituzione delle somme, di cui rispettivamente ai precedenti articoli 6 e 7.

L'importo delle quote versate dal sottufficiale, aumentate degli interessi semplici, sarà dalla « Cassa sottufficiali » in tal caso versato alla « Cassa ufficiali ».

L'iscrizione degli ufficiali del C. R. E. M. alla « Cassa ufficiali » con le modalità previste dal presente articolo è subordinata alla deliberazione favorevole del Consiglio d'amministrazione di detta Cassa.

(Approvato).

Art. 10.

Con Decreto Reale, su proposta del Ministro della marina, di concerto col Ministro delle finanze, sono stabilite norme per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

La ritenuta di cui al precedente articolo 4 ha inizio dal 1° luglio 1936-XIV.

(Approvato).

Art. 12.

Non sono iscritti alla « Cassa sottufficiali » i sottufficiali che entro il 31 dicembre 1936-XIV saranno raggiunti dal limite di età previsto dall'articolo 90, lettera a) del Testo Unico approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, modificato dalla legge 15 giugno 1933, n. 778.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero » (N. 1182).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge con modificazione del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero, nel testo seguente:

Art. 1.

Gli edifici che, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono interamente o prevalentemente destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, per destinazione dei proprietari o per

concessione risultante da contratto di affitto, non possono essere né venduti né dati in locazione, per uso diverso da quello alberghiero, senza la autorizzazione del Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 2.

Per ottenere tale autorizzazione gli interessati dovranno far pervenire al Ministero per la stampa e la propaganda una istanza nella quale sarà indicato lo stabile che s'intende vendere o locare, coi dati relativi agli ambienti ed all'uso alberghiero al quale è adibito.

Il Ministero per la stampa e la propaganda dovrà comunicare la sua decisione entro un mese dal giorno nel quale sarà spedita l'istanza. Il termine decorrerà dalla consegna all'ufficio postale. Trascorso tale termine in mancanza di comunicazioni l'istanza s'intenderà accolta.

Art. 3.

Il Ministero per la stampa e la propaganda concederà tale autorizzazione allorché avrà accertato che la destinazione alberghiera non è necessaria alle esigenze del movimento turistico nazionale. Accertata invece la necessità di mantenere la destinazione alberghiera il Ministero per la stampa e la propaganda ha diritto di esercitare prelazione a giusto prezzo entro tre mesi dall'invio dell'istanza secondo le modalità previste nell'articolo precedente, a favore dell'Ente o della persona che assuma di mantenere almeno per dieci anni, la destinazione alberghiera, fissando all'uopo convenienti garanzie.

Il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra-vendita o di locazione, è determinato con decreto del Ministro per la stampa e la propaganda, sentito il Ministero delle finanze (Direzione generale del Catasto e dei servizi tecnici) la Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati nonché la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

Fermi restando gli effetti del decreto ministeriale per ciò che concerne la prelazione a favore dell'Ente o della persona in esso indicati, il proprietario, il locatore o l'affittuario che non ritenga giusto il prezzo fissato, può, entro un mese dalla notificazione del decreto, adire l'autorità giudiziaria per la determinazione del prezzo in contraddittorio con l'Ente o con la persona anzidetta.

Nel caso che l'autorizzazione prescritta dall'articolo 1 non sia stata chiesta ovvero sia stata negata, il contratto di vendita o di locazione è nullo, ma l'azione di nullità potrà essere opposta e promossa unicamente dal Ministero per la stampa e la propaganda entro due anni dalla vendita o dalla locazione.

Quando il Ministero per la stampa e la propaganda abbia esercitato il diritto di prelazione di cui al presente articolo, le parti, qualora non si mettano d'accordo in ordine alle clausole inerenti

alla vendita e alla locazione, possono concordemente chiedere al predetto Ministero che determini le clausole stesse.

Art. 4.

Il locatore di un edificio destinato interamente o prevalentemente ad uso di albergo, pensione o locanda, nel caso di disdetta o di citazione per finita locazione o per mancato pagamento del canone, nell'iniziare gli atti contro il conduttore, deve darne avviso al prefetto della Provincia ove trovasi l'immobile, che ne informerà il Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 5.

Il locatario di un edificio destinato interamente o prevalentemente ad uso di albergo, pensione o locanda, che intenda richiedere il rinnovo del contratto di locazione, deve farne domanda al locatore, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per atto di ufficiale giudiziario, tre mesi prima della scadenza del contratto stesso per i contratti in corso alla data di pubblicazione del presente decreto. Per i contratti già scaduti, per immobili dai quali il conduttore non sia stato sfrattato o che verranno a scadere entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la domanda di rinnovo dovrà essere fatta con le modalità sopra indicate, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il locatore dovrà rispondere se concede o meno il rinnovo entro giorni venti dalla notifica della domanda del locatario.

La domanda per il rinnovo del contratto di locazione potrà essere richiesta dal locatario che sia stato adempiente al pagamento del canone di affitto.

Nel caso che tale adempienza sia contestata dal locatore, il Ministero per la stampa e la propaganda stabilirà se il locatario sia stato inadempiente al pagamento del canone.

Tale accertamento non sarà effettuato quando al inadempienza sia stata in precedenza accertata giudizialmente anche con sentenza non passata in giudicato, purchè regolarmente notificata.

Allorchè il locatore non intenda gestire l'albergo direttamente o non l'abbia dato in locazione con contratto regolarmente registrato ed anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto, e qualora tra il locatario ed il locatore non sia stato raggiunto l'accordo, il Ministero per la stampa e la propaganda si avvarrà della facoltà attribuitagli dall'articolo 3 del presente decreto in favore dell'affittuario che non abbia potuto ottenere la rinnovazione e offra sufficienti garanzie, salvo al locatore o al proprietario di adire l'Autorità giudiziaria entro un mese dalla notificazione del decreto ministeriale che fissa il canone di locazione, per quanto concerne il canone, fermi restando gli effetti del decreto stesso nei riguardi della rinnovazione del contratto di affitto.

Spetta al Ministero per la stampa e la propaganda di concedere l'autorizzazione nel caso che il locatore intenda gestire direttamente l'albergo.

Art. 6.

Chiunque non osservi le prescrizioni di cui all'articolo 4 è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.

Art. 7.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme di attuazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà attuazione fino al 31 dicembre 1940, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termine del decreto stesso. Questo sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la Stampa e la Propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Avanzamento per meriti eccezionali di ufficiali in congedo della Regia marina» (N. 1179).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Avanzamento per meriti eccezionali di ufficiali in congedo della Regia Marina».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

L'ufficiale di complemento, dell'ausiliaria o della riserva che, per spiccate qualità militari dimostrate in tempo di guerra, o per qualità direttive palesate nella vita civile, ovvero per aver reso alla Regia marina servizi eminentissimi nel campo degli studi, o per ricoprire una delle alte cariche dello Stato, dia anche sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore, può essere promosso per meriti eccezionali, fermo restando il disposto dell'articolo 79, ultimo comma, del Testo Unico 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dall'articolo 26 del Testo Unico 16 maggio 1932, n. 819.

Qualora siano riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali capitani di fregata o ufficiali di grado corrispondente di complemento, essi dovranno essere trasferiti nella riserva ed in tale categoria promossi al grado superiore.

Le promozioni per meriti eccezionali si effettuano indipendentemente da ogni altra prescri-

zione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, su parere favorevole della competente Commissione di avanzamento.

All'ufficiale di cui al primo comma del presente articolo che già rivesta il grado di Ammiraglio di Squadra in ausiliaria o nella riserva può essere conferita la carica onorifica di designato d'armata, con la norma prevista dal precedente comma, previa, però, deliberazione del Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto e di quelli già rinviati nella seduta di ieri.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzini, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Benicelli, Berenini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Borletti, Brezzi, Broccardi, Broglia, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Camerini, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Cassis, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Celesia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Ciruolo, Colosimo, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada.

Dallolio, D'Amelio, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faggella, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascchetti.

Galimberti, Gallenga, Gasperini Gino, Gazzera, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Gigante, Ginori Conti, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Gra-

ziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi, Luciolli, Lustig.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marconi, Marozzi, Martin Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cosilla, Nucci.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pende, Perla, Perris, Petrillo, Petrone, Piccio, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Pittacco, Poggi Cesare, Porro Ettore, Pozzo, Pramolini, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Renda, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romeo Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalini, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segre Sartorio, Silj, Silvestri, Sitta, Solari, Soler, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dott. Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Venturi, Versari, Vigliani.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1189):

Senatori votanti	231
Favorevoli	226
Contrari	5

Il Senato approva.

Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (1094):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1936

Riduzione al 4,75 per cento del tasso d'interesse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di S. Cesarea verso il Demanio (1127):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione internazionale stipuata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili (1142):

Senatori votanti	231
Favorevoli	228
Contrari	3

Il Senato approva.

Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori (1146):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1150):

Senatori votanti	231
Favorevoli	230
Contrari	1

Il Senato approva.

Istituzione di una «Cassa sottufficiali» della Regia marina (1151):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero (1182):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

Avanzamento per meriti eccezionali di ufficiali in congedo della Regia marina (1179):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 392, sulla disciplina del mercato granario (1171):

Senatori votanti	231
Favorevoli	228
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII Censimento della popolazione del Regno (1172):

Senatori votanti	231
Favorevoli	228
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 473, concernente l'aggiornamento del regolamento sull'avanzamento del Regio esercito approvato col Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626 (1173):

Senatori votanti	231
Favorevoli	227
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588, relativo al trattamento economico del Maresciallo d'Italia, comandante superiore in Africa Orientale (1174):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 511, concernente la liquidazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto Provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia, per la parte riguardante l'Italia (1175):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 589, contenente norme per le sottoscrizioni al nuovo prestito nazionale «Rendita 5 per cento» (1176):

Senatori votanti	231
Favorevoli	228
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54, portante modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, l'istituzione di una imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali (rayon) e modificazioni al Testo Unico per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas (1180):

Senatori votanti	231
Favorevoli	229
Contrari	2

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 669, concernente la costituzione del Comune di Aprilia, in provincia di Littoria » (N. 1187).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 669, concernente la costituzione del Comune di Aprilia, in Provincia di Littoria ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 669, concernente la costituzione del comune di Aprilia, in provincia di Littoria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634, relativo alle modalità per la determinazione delle materie d'insegnamento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le scuole elementari e medie » (N. 1188).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634, relativo alle modalità per la determinazione delle materie d'insegnamento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le scuole elementari e medie ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634, relativo alle modalità per la determinazione delle materie d'insegna-

mento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le scuole elementari e medie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 704, concernente la restituzione della tassa di vendita sul petrolio effettivamente consumato nella preparazione dello jodio greggio (jodina) che si esporta » (N. 1191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 704, concernente la restituzione della tassa di vendita sul petrolio effettivamente consumato nella preparazione dello jodio greggio (jodina) che si esporta ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 704, concernente la restituzione della tassa di vendita sul petrolio effettivamente consumato nella preparazione dello jodio greggio (jodina) che si esporta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 499, che detta nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali » (Numero 1193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 499, che detta nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 499, che detta nuove disposizioni per l'applicazione della imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 706, che concede agevolazioni fiscali allo spirito di vino distillato entro il 31 dicembre 1936-XIV, e destinato alla preparazione del cognac » (N. 1194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 706, che concede agevolazioni fiscali allo spirito di vino distillato entro il 31 dicembre 1936-XIV, e destinato alla preparazione del cognac ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 706, che concede agevolazioni fiscali allo spirito di vino distillato entro il 31 dicembre 1936-XIV e destinato alla preparazione del cognac.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed altri bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 16 aprile 1936-XIV, n. 670, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 16 aprile 1936-XIV, n. 670, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonché altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il decreto Reale 16 aprile 1936-XIV, n. 670, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 510, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura » (N. 1196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 510, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 510, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XV, n. 702, che autorizza il collocamento fuori ruolo di personale della Milizia portuaria destinato nelle Colonie per servizio di istituto » (N. 1198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 702, che autorizza il collocamento fuori ruolo di personale della Milizia portuaria destinato nelle Colonie per servizio di istituto ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 702, che autorizza il collocamento fuori ruolo di personale della Milizia

portuaria destinato nelle Colonie per servizio di istituto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, contenente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2247, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati » (N. 1199).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, contenente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2247, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, contenente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2247, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati, con la seguente modificazione:

All'articolo 1 è soppresso l'ultimo comma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 620, per la integrazione e modificazione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, che disciplina il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti » (N. 1205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 620, per la integrazione e modificazione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, che disciplina il condominio nelle cooperative edilizie

a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 620, per la integrazione e modificazione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, che disciplina il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti, con la seguente modificazione:

Il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il provento delle sanzioni è devoluto al fondo di manutenzione, costituito con il contributo mensile del 2,50 per cento, di cui all'articolo 20 del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, riflettente modificazioni all'ordinamento del personale direttivo coloniale » (N. 1207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, riflettente modificazioni all'ordinamento del personale direttivo coloniale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, riflettente modificazioni all'ordinamento del personale direttivo coloniale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, 683, che fissa la decorrenza delle corrisposizioni del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle unità Camicie Nere destinate in Libia » (Numero 1208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 683, che fissa la decorrenza delle corresponsioni del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle unità Camicie Nere destinate in Libia ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 683, che fissa la decorrenza delle corresponsioni del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle unità Camicie Nere destinate in Libia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione del contratto 9 marzo 1936-XIV, concernente alienazione al Comune di Siena di tre vecchie caserme demaniali, e contributo da parte del Comune di Siena nella spesa per la costruzione di una nuova caserma » (Numero 1212).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del contratto 9 marzo 1936-XIV, concernente alienazione al Comune di Siena di tre vecchie caserme demaniali, e contributo da parte del Comune di Siena nella spesa per la costruzione di una nuova caserma ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il contratto in data 9 marzo 1936-XIV, in virtù del quale lo Stato ha alienato al Comune di Siena tre vecchie caserme demaniali, per il prezzo di lire 1.500.000; ed il Comune di Siena si è impegnato a contribuire, per un importo di lire 7.650.000 (da tal somma detratto l'ammontare delle tasse da scontare in dipendenza di tutti gli impegni col contratto stesso assunti) nella spesa per la costruzione in Siena di una nuova caserma, nonchè a donare allo Stato l'area di sedime per la costruenda caserma ed a concederne altra, per campo sportivo, in uso gratuito e perpetuo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Agevolazioni tributarie per l'esecuzione del

piano regolatore edilizio e di risanamento della città di Bologna » (N. 1213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore edilizio e di risanamento della città di Bologna ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

Le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari entro dieci anni a decorrere dalla pubblicazione della presente legge, per l'attuazione del piano regolatore edilizio della città di Bologna, approvato con la legge 11 aprile 1889, n. 6020, serie terza, il cui termine di attuazione venne prorogato con Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 800, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1218, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

L'esenzione stabilita dal comma precedente sarà concessa soltanto per le costruzioni e ricostruzioni che verranno eseguite nelle zone comprese nel piano di risanamento che sarà approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relativo al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale » (N. 1215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relativo al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relative al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale, con la seguente modificazione:

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

Agli effetti del presente decreto è da considerare equipollente ai titoli di studio, di cui sopra, il diploma coloniale da rilasciare dall'apposita Sezione quadriennale del Regio Istituto Orientale di Napoli, secondo gli ordinamenti che ne stabiliscano i corsi e gli insegnamenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo » (N. 1223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1214).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa

del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1214.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BROGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROGLIA. Onorevoli colleghi!

Farò alcune brevi constatazioni e considerazioni, di ordine prettamente tecnico, sui principali provvedimenti presi dal Governo negli anni 1935-36, e sul bilancio normale di previsione del Ministero delle finanze per il prossimo esercizio finanziario.

Il Governo, assecondato dallo spirito entusiastico di comprensione del popolo italiano, in un periodo particolarmente difficile e complesso della economia mondiale, seppe svolgere negli anni 1935-36 opera poderosa e previdente, informata ad un piano finanziario, valutario e tributario, ponderato ed organico, che dimostra una precisa e serena visione delle supreme necessità dello Stato e dei mezzi più idonei per fronteggiarle tempestivamente.

Tale piano appare ancora più evidente, nell'ordine di successione e nel contenuto dei vari decreti, tecnicamente disciplinati e strettamente coordinati, con i quali vennero affrontati, e risolti felicemente, problemi di eccezionale importanza, concernenti principalmente:

la bilancia internazionale dei pagamenti e la riserva aurea;

i nuovi ingenti fondi per la guerra;

i tributi necessari per l'equilibrio del bilancio normale di previsione.

Bilancia internazionale dei pagamenti e riserva aurea. — Urgevano al riguardo disposizioni restrittive in materia di cambi e divise. Di qui il decreto legge recante obbligo ai cittadini italiani residenti nel Regno di cedere allo Stato i crediti e i titoli esteri. La grande operazione non portò alcun gravame al tesoro stante le modalità della sua esecuzione. La cessione dei crediti si tradusse infatti in una semplice partita di giro, mentre quella dei titoli tramutati in buoni novennali al 5 per cento troverà prima della scadenza dei buoni stessi il suo completo realizzo.

In coordinazione e ad integrazione del precedente provvedimento, il Governo emise altro decreto avente per scopo la disciplina del commercio dell'oro, istituendo il monopolio del medesimo ed autorizzando il suo acquisto per il tramite dell'Istituto nazionale per i cambi. La disposizione relativa, accolta con molto favore, convogliò agli sportelli dell'Istituto d'emissione un ingente afflusso del prezioso metallo, con largo concorso di venditori. A questo proposito è bene sia ricordata con esaltazione la spontanea e commovente offerta di oro da parte di cittadini e di enti che destò, per il grandioso suo significato simbolico, una profonda e generale ammirazione.

Non debbesi dimenticare che già in precedenza il Governo aveva, con spirito di acuta previdenza, accentrato le importanti funzioni inerenti alle valute in un «organo» tecnicamente attrezzato e specializzato, elevato poi a Sottosegretariato di Stato per le valute, alla immediata dipendenza del Capo del Governo, con l'alto compito di regolare il movimento dell'importazione e dell'esportazione, disciplinando in conseguenza quello delle divise, per un efficace controllo sul commercio internazionale.

Coi provvedimenti presi le importazioni e le esportazioni, e quindi la bilancia dei pagamenti e la riserva aurea, furono prontamente ed energicamente disciplinate.

Fondi per la guerra. — Per risolvere il problema delle disponibilità di carattere straordinario determinate dal supremo interesse nazionale, il Governo diede attuazione a varie operazioni finanziarie, che raggiunsero brillantemente e speditamente lo scopo. Fra le maggiori di esse meritano speciale segnalazione la emissione dei buoni ordinari ed in modo particolare l'emissione del nuovo prestito nazionale 5 per cento felicemente ideata e congegnata, iniziata sotto lieti auspici ed attualmente ancora in corso. L'operazione, mentre ha recato e reca ai possessori del redimibile 3,50 per cento un sensibile beneficio, dando ad essi la possibilità di sottoscrivere il nuovo prestito a 95 lire mediante versamento di lire 15 per ogni cento lire nominali di redimibile, fece e fa ancora affluire alle Casse dello Stato delle somme cospicue.

Il nuovo prestito, favorito da ampie esenzioni fiscali, verso cui si è in gran parte orientato il nuovo risparmio per il suo investimento tranquillo e redditizio, sarà particolarmente ricordato nella storia finanziaria italiana, fra le più geniali ed importanti operazioni del genere.

Politica tributaria. — Nei riguardi dei tributi, necessari per l'assestamento del bilancio normale, si constata il lodevole indirizzo, rispondente ad un principio logico di tecnica fiscale, di ripartire i nuovi oneri fra le imposte dirette e quelle indirette, in modo da evitare dannosi squilibri fra le varie categorie dei cittadini ed eccessiva pressione sulla capacità contributiva dei medesimi.

Fra i decreti basterà citare, per l'importanza e per la regolamentazione del tributo cui si riferiscono, quelli sulla ricchezza mobile, sulle tasse sugli affari e sulle imposte indirette sui consumi.

L'imposta di ricchezza mobile, i cui maggiori benefici in parte sono attualmente realizzati con l'imposta speciale del 10 per cento sugli interessi dei titoli al portatore, e nella massima parte saranno realizzati a più lunga scadenza con le leggi approvate; è un'imposta, più di ogni altra, soggetta a molteplici discussioni, specie di carattere interpretativo; assai importante per le sue ripercussioni sulla vita economica delle industrie, delle imprese e dei traffici, e su quella sociale. I provvedimenti, assai complessi, tendono ad

adeguare l'imposta ad una maggiore aderenza alla realtà economica ed alle forme evolute della moderna produzione e dello scambio ed al conseguimento di una maggiore chiarezza, colmando ed eliminando incertezze con norme precise, il cui testo non presenti il fianco, e ciò nell'interesse tanto del contribuente quanto dello Stato, a cavillose discussioni.

Si imponeva la necessità di colmare lacune, di modificare norme già superate ormai dallo sviluppo e dalla trasformazione del mondo economico, di chiarire disposizioni, talvolta contrastanti con la giurisprudenza.

L'opera assai opportuna del Governo, se non potrà conseguire intieramente lo scopo di eliminare le frequenti controversie e contestazioni fra contribuenti e Amministrazione finanziaria, segnerà tuttavia un grande passo verso una migliore armonia di reciproca comprensione, specie se si rafforzerà sempre più quella coscienza tributaria fascista, che potrà essere un ideale irraggiungibile in altri Paesi, ma che diventerà realtà nel nostro, ove il Fascismo ha educato il cittadino alla disciplina del dovere.

Non sarebbe certo inutile, a dirimere molte discussioni, la raccolta ordinata ed aggiornata in un Testo Unico delle numerose leggi e decreti che, per ragioni di tempo e delle mutate esigenze della economia nazionale, modificarono in alcune parti le disposizioni della legge originaria che conta ormai oltre undici lustri di vita.

I provvedimenti riguardanti le dogane e le imposte indirette possono raggrupparsi in tre diversi ordini:

a) provvedimenti intesi a rispondere alle necessità della nuova politica commerciale italiana;

b) provvedimenti per assicurare nuove entrate all'Erario;

c) provvedimenti per concedere sgravi fiscali a favore di industrie e di servizi pubblici.

I provvedimenti fondamentali, intesi a rispondere alle esigenze della politica commerciale, si concretano in alcuni ritocchi alle tariffe con carattere prevalentemente protettivo.

L'Italia, ultima nella applicazione di provvedimenti restrittivi per i traffici internazionali, ha dovuto informare la sua politica ad una rigorosa disciplina delle importazioni in considerazione della sua bilancia commerciale e per legittima ritorsione contro le odiose decisioni di una Società che io credo non sia il caso di nominare, foriera di sconvolgimenti, sotto ipocrita maschera di pace.

Tra le disposizioni di maggior rilievo, deve citarsi il decreto che regola l'intero regime delle importazioni e quello successivo che è logica conseguenza delle famigerate sanzioni economiche.

Per quanto riguarda i provvedimenti destinati ad assicurare nuove entrate all'Erario, meritano particolare menzione il decreto concernente l'inasprimento della tassa vendita sugli olii minerali e quello col quale vennero stabiliti o inaspriti i

dazi doganali gravanti su prodotti di largo consumo.

Di fronte a questi maggiori oneri, è giusto però mettere in evidenza anche i decreti che apportarono sgravi fiscali a favore di industrie per rendere meno costosa la produzione, come, ad esempio, il decreto della franchigia doganale per gli olii minerali consumati nel collaudo di motori di automobili e di aeromobili, e la disposizione concernente gli aumenti dei contingenti annui, da ammettere in esenzione da dazio, di legname destinato alla fabbricazione della cellulosa.

Sgravi fiscali sono stati concessi anche al turismo forestiero sotto forma di riduzioni della tassa vendita sui carburanti consumati dalle vetture automobili, dai motocicli e dai torpedoni, dopo la loro entrata nel Regno.

Altre agevolazioni sono state inoltre accordate agli autoveicoli in servizio pubblico, alle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e ai natanti adibiti a servizi di navigazione interna.

Speciale significato ha il provvedimento riguardante la esenzione dai dazi doganali e dalla tassa vendita dei carburanti e lubrificanti consumati dalle scuole di pilotaggio aereo esistenti presso il Reale Aero Club d'Italia.

Numerosi provvedimenti tributari del Governo, sui quali la ristrettezza del tempo non mi permette di soffermarmi, riguardano: la imposta sul celibato, alla quale vennero portate modificazioni nell'assetto e nella misura, allo scopo di procurare i mezzi necessari per la corresponsione dei premi di nuzialità e di natalità; le tasse di registro, di successione e donazione, di scambio, di negoziazione, sui titoli delle società e sul capitale delle società straniere, di concessioni governative ed altre ancora stabilite con criteri equitativi e di larga base.

Quanto ebbi l'onore di esporre, circa i provvedimenti tributari, dimostra la vasta ed intensa attività del Governo rivolta ad equilibrare il bilancio normale dello Stato.

Le spese per la prodigiosa impresa coloniale, che la storia consacrerà nelle pagine sue più fulgide, sono passate giustamente ad un bilancio a parte.

Le cifre relative, che vedrete a suo tempo, non vi parleranno il consueto arido linguaggio: la loro contro-partita « *Impero, gloria e potenza sempre maggiori della Patria* », sovrastano per l'alta idealità e per l'incommensurabile importanza, qualsiasi impostazione di bilancio.

Come è stata rapida e vittoriosa la guerra, altrettanto rapida e vittoriosa sarà l'opera di sviluppo e di valorizzazione dell'immenso territorio che la volontà e genialità del Duce e il valore dei nostri meravigliosi soldati seppero strappare alla barbarie, la quale trova ancora oggi, incredibile a dirsi, alleati e difensori in un settore del mondo che, per la sua alterigia, freddezza e venalità, pretende, con ostentato orgoglio, di essere all'avanguardia del progresso civile.

Per la sistemazione della parte ordinaria del

bilancio occorre ricordare i provvedimenti adottati con la legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1936-37, diretti a raggiungere il pareggio del bilancio delle ferrovie dello Stato, in modo da evitare che esse vengano a gravare come per il passato, col rilevante loro disavanzo, sul bilancio generale.

Principale fra le provvidenze al riguardo è l'aumento delle tariffe ferroviarie per il trasporto delle merci e la nuova tassa sui trasporti con automezzi.

Va ricordato ancora il decreto legge che consolida la spesa delle pensioni di guerra autorizzando i principali istituti finanziari parastatali ad anticipare le maggiori somme occorrenti nei primi anni, da restituirsi nel periodo in cui la spesa, per tale titolo, scenderà al di sotto della cifra consolidata.

Trattasi in sostanza di un abile e ben congegnato provvedimento, inteso a diluire nel tempo l'onere statale delle pensioni di guerra.

I due accennati provvedimenti hanno permesso senza dubbio una notevole sistemazione tecnica del bilancio, il quale, come già avrete rilevato con infinito compiacimento, *si chiude in pareggio*.

Pareggio vero e reale, sia detto ben forte, di natura economica, al quale hanno contribuito nella massima parte, oltre alla rigorosa disciplina delle spese, il migliorato cospicuo gettito delle tasse sugli affari ed ancora di più quello delle imposte indirette sui consumi.

Non è il caso di citare delle cifre.

Esse risultano chiare e lampanti nel bilancio e negli allegati, senza possibilità di equivoci o di discussioni da parte naturalmente di *coloro che sono in buona fede*, vale a dire di tutti gli italiani degni di tale nome.

Onorevoli colleghi!

Non è eccessivo ottimismo affermare che l'Italia può con viva soddisfazione guardare con occhio sereno e sicuro il suo avvenire anche nel campo finanziario, nel quale essa ha acquistato il diritto alla generale ammirazione.

La geniale politica valutaria, finanziaria e tributaria del Governo ha fatto cadere nel ridicolo le profezie dei meschini re travicelli della finanza, che in Paese straniero, nelle loro stupefacenti elucubrazioni, hanno saputo dare soltanto una riprova, se pur ve ne era bisogno, della loro deficienza tecnica e mentale.

Oltre agli strampalati apprezzamenti e denigrazioni sulla potenza economica e finanziaria dell'Italia, sulla attività tenace e sullo spirito previdente del suo popolo sobrio e lavoratore, essi hanno trascurato completamente un fattore altamente ideale: la fede ardente che stringe tutti gli italiani agli ordini del Duce, sempre pronti a qualsiasi sacrificio per il bene supremo della Patria.

Ringraziamo la Provvidenza che ci ha concesso di vivere ore meravigliose di una grande epopea che non ha precedenti nella storia; invidiamo i

giovani che avranno la gioia di vivere più di noi il radiosio avvenire dell'Italia Fascista. (*Applausi.*)

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. La profonda eco che ha avuto in tutta la stampa mondiale l'esposizione chiara e precisa del Ministro delle finanze, il momento che attraversiamo, la discrezione che nelle cifre e nelle cose s'impone, tutto questo insieme vuole che si sia brevi e concettosi ma che si parli schiettamente.

Quali sono le caratteristiche essenziali di questo bilancio di previsione del 1936-37? Due sostanziali: innanzi tutto il pareggio, che, a chiunque esamini con amore il bilancio stesso, non appare fittizio in alcuna maniera. La seconda caratteristica è la resistenza, che in questo bilancio si documenta, contro una insidia straniera che l'Italia ha vinto e debellato vittoriosamente.

Il pareggio del bilancio! Ma vi pare! È un sogno! Il mio valoroso amico e camerata autorevolissimo Thaon di Revel aveva scritto in « Gerarchia » una storia della Finanza italiana prima di diventare Ministro, ma oggi egli, lo possiamo dire con orgoglio per questo alto Consesso, egli sta facendo la gloriosa istoria della Finanza italiana. (*Approvazioni.*)

Il pareggio del bilancio! Ma è l'ideale! Il sogno del piccolo amministratore del comunello, della provincia, così come quello del Ministro di uno Stato. Io dico che attraverso i sacrifici del Paese e di tutti, egli sta raggiungendo questo ideale e che se per avventura, io penso, egli al consuntivo del 1936-37 questo ideale anche non raggiungesse in pienezza, sempre sarebbe stato orgoglio suo e orgoglio nostro di aver pensato ad un pareggio che è congegnato di cifre, di considerazioni, di dati precisi e promettenti.

Quanto all'altra caratteristica del suo bilancio, io penso una cosa: Sanzioni, controsanzioni, ne parliamo tanto, mi viene perfino il dubbio che a forza di parlarne tanto i nostri nemici credano che queste sanzioni ci impressionino. Non è vero, ci hanno momentaneamente impressionato (perché dobbiamo non dire la verità?) quando ci hanno detto « non esporteremo, si esigeranno pagamenti in oro ». Abbiamo delle merci che non possiamo comprare che con l'oro, è vero! Che cosa faremo! già abbiamo il disavanzo della bilancia commerciale, che cosa avverrà?

Ma oggi il discorso dell'eminente uomo che presiede alle cose della finanza, i dati da lui esposti, la realtà concreta, confortano in pieno.

La disamina dell'effetto delle sanzioni non è quella che si fa comunemente e per cui si rileva che nulla manca al consumo. Non mancano il grano, la carne, il pesce, ecc. tutto quello insomma che noi mangiamo allegramente, ma questo rilievo avrebbe scarso valore; oggi il problema che noi affrontiamo, mercè una politica economica finanziaria corporativa meravigliosa, è quello della valuta. Noi oggi siamo in questa condizione: che

il bilancio delle esportazioni e delle importazioni si sta equilibrando. Oggi, se i nostri nemici credono di farci danno e di piegarci nelle ultime trincee che ancora rimangono da conquistare con la minaccia delle sanzioni, noi possiamo rispondere: forse qualche materia prima che serve alle munizioni e all'armamento ci può costare qualche cosa di più, ma noi siamo pronti per la preparazione raggiunta. Noi siamo pronti a tutto perché abbiamo fatto un'economia di pace e una economia di guerra per cui possiamo guardare in faccia alle sanzioni con orgoglio, con quell'orgoglio di un Paese di grandezza e di vittoria. (*Applausi.*)

Ed io ragionando di sanzioni penso alla politica del governo in confronto ad un'altra politica che si sta profilando altrove.

C'è un signore, che diventerà domani capo del Governo di una Nazione vicina, che ha fatto una battaglia per un così detto fronte popolare. Ed allora bisogna leggere il programma e guardare al nostro Paese. (Ne hanno invidia, ne hanno gelosia!)

Il signore di cui parlo, Leone se si vuole, ma non ad inventiva larga, parla di banche, di commerci, di industrie, di accentramenti, di controlli. . . Accentramenti, controlli di un partito, però, non della intera Nazione come da noi.

Quando il Ministro delle finanze ha fatto, sotto gli ordini e gli auspici del Duce, la legge sulle banche, quando ha fatto la legge sui commerci, sull'agricoltura, su tutto quello che è la vita economica del Paese, egli ha fatto una politica nazionale.

Quando quei signori avranno il controllo delle banche, faranno una politica di partito e rovineranno le banche a cominciare da quella che si chiama nazionale. Questa la grande differenza.

Noi abbiamo una politica che significa controllo del risparmio. Le banche non si rovinano più, non cadono più, come ai tempi nefasti della Banca Italiana di Sconto che aveva ragioni di vita e che pure si faceva cadere perché i contrasti non erano regolati da un Governo forte. Noi abbiamo oggi tutto il risparmio nazionale vigilato, controllato.

Noi abbiamo le banche che sono diventate enti pubblici (in Francia invece c'è una battaglia accesa); enti pubblici, ripeto, controllati dallo Stato e noi siamo in questo superiori le mille volte alla legislazione francese. I programmi dividono i francesi e sono programmi angusti, programmi che li getteranno in terra perché dove c'è la lotta dei partiti c'è l'angoscia dei denari da amministrare a scopi demagogici. Da noi invece c'è una sola ansia e una sola febbre: di regolare il denaro nell'interesse generale del Paese: questo è il senso della nostra legislazione. E noi, o signori, abbiamo anche in materia di commercio, pensateci bene, in materia di commercio internazionale un rigoroso controllo; e anche quello interno è controllato non permettendo così più, a nessuno speculatore odioso, la febbre al rialzo dei prezzi in un momento in cui

il Paese deve essere assistito con fede, con ardente amore. Noi abbiamo l'agricoltura e il Duce nel grande discorso del Campidoglio disse che l'agricoltura non sarà toccata. Ma essa è difesa, e fortunatamente, come vuole il Duce, dalla tutela dei prezzi perchè oggi col programma degli ammassi obbligatori del grano, noi abbiamo un prezzo garantito che tutela i nostri produttori. Noi abbiamo provvedimenti per la lana, per la seta, noi abbiamo anche, senza un'intervento eccessivo, tutta una economia agricola controllata assistita pel bene generale del Paese.

E così per l'industria, quando quei signori annunziano che vogliono almeno controllare le industrie di guerra, le industrie chiavi, rispondiamo, come ha proclamato il nostro Governo dal Campidoglio, che le industrie essenziali sono nelle mani dello Stato sotto il suo oculato controllo.

Ma da quanti anni, onorevoli camerati, il nostro Governo proclama ad alta voce la stessa cosa. Anche Luzzatti diceva: Controllare le industrie, ma egli enunciava idee che non poteva attuare, perchè non aveva la forza che fortunatamente oggi ha il nostro Governo. Non più doppioni, non più contrasti, non più gelosie, non più danni per il Paese, ma una economia industriale concentrata, controllata in cui quelle che certi Signori chiamano le industrie-chiavi sono in mano delle Corporazioni e del Governo, in maniera che noi abbiamo la gioia di poter dire che questa formidabile organizzazione ha superato di mille cubiti quelle che sono per altri Paesi le angosciose febbri di un socialismo radicale, inconsapevole, inconcludente.

Abbiamo mostrato, o signori, la falla della atteggiatura del sovietismo e sentiamo in una cordialità di cuori, di animi e di pensiero che abbiamo con noi la vittoria. Ai Sovieti che oggi tentano di rovinare la vita dei vari Paesi con le rivolte, con le distruzioni delle chiese, noi abbiamo risposto e rispondiamo col rispetto della famiglia che è il cardine principale del nostro Regime, abbiamo risposto e rispondiamo col rispetto alla religione che in quei Paesi è stata manomessa barbaramente, abbiamo risposto e rispondiamo con un ragionevole, sano rispetto della proprietà privata, della proprietà mobiliare come di quella immobiliare.

Ed in questo momento dobbiamo essere anche grati alla politica del Governo per un'altra ragione. C'era un periodo di tempo nel quale si osava dire che i titoli dello stato erano pezzi di carta che rappresentavano una specie di ricchezza, di proprietà infruttifera per la collettività, giacchè, alla fine del semestre il privato non faceva altro che tagliare le cedole, standosene in panciulle, infischendosi della pubblica economia. Ora il Ministro ha riaffermata la fede in questo poderoso mezzo di risparmio, vantaggioso per lo Stato, congegnando una operazione che è la prova della leale sincerità della Finanza nazionale. Intendo parlare della valorizzazione all'80 per cento del redimibile

nella avvenuta emissione del nuovo prestito 5 per cento. (*Approvazioni*).

Onorevoli colleghi, intendiamoci. A proposito dell'impresa di guerra, vi erano alcuni timorosi, c'erano dei pavidi dell'impresa di guerra, ma c'erano anche i pavidi nei riguardi della spesa. Essi dicevano: « Vinceremo, ma chi pagherà, come andremo a finire? Che succederà? »

I fatti stanno su questo punto trionfalmente rispondendo. L'amico e collega Raineri in una magnifica relazione, da uomo espertissimo, che egli nel tempo della grande guerra ha diretto magistralmente il servizio degli approvvigionamenti, ha ricordato quanto è costata la grande guerra, e cioè 151.921 milioni; questa somma l'abbiamo pagata in vari modi, ma l'abbiamo pagata. La guerra libica dal 1911 al 31 dicembre 1913, secondo una precisa dichiarazione fatta dall'onorevole Tedesco, Ministro del tesoro, alla Camera del tempo, calcolata nella moneta del tempo, quando la carta non era svalutata, è costata un miliardo e duecento milioni e cioè circa sei miliardi odierni.

Viene ora fatto di domandarsi quanto siano costate alcune imprese condotte da altri Paesi. Prima di passare a questo argomento voglio però dire due parole sulla nostra impresa eritrea, dal 1885 (occupazione di Massaua) al 1898. Essa è costata 358 milioni, valuta di allora. Ma il costo relativamente lieve ci fa ricordare che il Ministro delle finanze di allora faceva la politica delle restrizioni e costringeva Francesco Crispi a mandare scarsamente uomini e mezzi in Africa. Crispi il grande patriota non si sarebbe trovato di fronte ad Adua se avesse avuto mezzi adeguati per condurre la guerra.

SANDRINI. Fu ammazzato dai partiti parlamentari.

FELICI. Ora consideriamo le campagne di Tunisia e del Marocco, non quella iniziale del 1843 quando, finita la guerra d'Algeria, i Francesi si trovarono necessariamente a dover andare nel Marocco. La storia, come vedete, si ripete, la storia che questi signori non vogliono capire per gelosia, per invidia o per bieco livore.

La campagna del Marocco dal 1907 al 1924, secondo i dati forniti in un pregevolissimo articolo del Generale Gazzera, è costata quattro miliardi e trecento milioni di franchi. E quanto è costata all'Inghilterra la campagna con la quale inumanamente, senza risparmio di vite e di morale, ha compresso un generoso popolo bianco: i boeri?

Ebbene la documentazione prova che quella campagna è costata al cambio di oggi, lire 60,60 per sterlina, undici miliardi abbondanti.

Sono certo che quando si potranno dare le cifre troveremo che abbiamo speso relativamente meno in una campagna dove la larghezza avveduta del Governo ha reso possibile raggiungere rapidamente quello che gli altri dicevano che si sarebbe fatto in tre o quattro anni. Questi docu-

menti di cifre io ho voluto menzionare per farvi notare che noi abbiamo guardato tranquilli l'avvenire. Abbiamo speso per l'impresa libica quello che, ragguagliato al cambio di oggi, sarebbe sei miliardi, abbiamo speso in Eritrea, abbiamo speso nella grande guerra, abbiamo fatto la bonifica integrale, abbiamo fatto la bonifica delle Paludi Pontine, abbiamo fatto tutti gli assestamenti delle strade, tutti gli assestamenti delle nostre Colonie, ed eccoci qua vivi e vitali. C'è di fronte a noi e di fronte al Paese e al mondo un Ministro che dice: «L'Italia è ancora pronta economicamente e finanziariamente». È una gloria, è un sussulto di gioia che tutti noi sentiamo. (*Vivi applausi*).

Onorevoli Colleghi, io questo ho voluto dire perchè si è verificato il fenomeno che si doveva verificare in un Paese dove l'accentramento del potere limita le inutili discussioni. Quando l'altro giorno sentivo il collega Barzini fare l'elogio della stampa, dirò così, controllata, sotto un certo aspetto, io che ho superati i quaranta anni necessari per la nomina a senatore e che quindi rivado qualche volta col pensiero, non con nostalgia, alle vecchie concezioni della nostra vita liberale ho pensato: «Ma che cosa si sarebbe fatto di buono se nelle piazze, nei comizi nei giornali si fosse potuto parlare dell'impresa nostra partigianamente? Si fosse lasciato comunicare senza limiti quello che dicevano Hailé Salassié o i suoi cunuchi bianchi o neri? (*si ride*). Che cosa sarebbe accaduto se non vi fosse stato un organismo di Governo, un insieme di vita, un *quid* che ci ha tutti uniti? E tutti ci unisce e ci unirà?»

Un certo Sottosegretario degli esteri della nobilissima Albione, la quale tollera queste facezie dei suoi governanti, ha detto dodici giorni prima del comunicato Badoglio con cui si annunciava l'occupazione di Addis Abeba: «Io vi garantisco che l'Italia perderà, perchè la guerra durerà ancora a lungo e le sanzioni avranno il loro effetto». Ha parlato poi di piogge, di difficoltà ecc. ed invece dodici giorni dopo le nostre valorose truppe entravano ad Addis Abeba e quel Sottosegretario di Albione sta lì a guardare e non sa più come raccapezzarsi. Questa è la storia della nostra vita in questo momento meraviglioso.

Desidero ora affermare che questa finanza fatta con larghezza immensa ha giovato al felice risultato della guerra.

Se noi non avessimo avuto questo Governo, e non voglio dire un Ministro (sarei, in tal caso, un adulator sfacciato — poichè con Mussolini il Ministro che si ribella va via subito) ma un collaboratore del Capo prezioso avveduto e consapevole, che di ora in ora ha compreso la magnifica situazione (per cui oggi è uno dei migliori Ministri della finanza che si siano avuti) io chieggo che cosa mai sarebbe successo se noi avessimo fatto una politica per cui si fossero lesinati i mezzi. Il Capo del Governo non ha lesinato nè un soldato nè un mezzo, e si è riusciti a fare in sette mesi quello che tutti

dicevano si sarebbe fatto in tre o quattro anni e con ciò si è risparmiato immensamente e si è ottenuta per il nostro Paese una vittoria gigantesca. (*Applausi*).

Infine dobbiamo dire che in riferimento al bilancio che discutiamo non ci sono critiche da fare, la verità è quella che è ed anche i giornali esteri la consacrano. Faccio solo un voto: ed il Ministro lo conosce, e ne ho parlato al valoroso Sottosegretario della Presidenza che tanto egregiamente attende al suo alto ufficio. Per me quel concetto di mettere la spesa della Presidenza del Consiglio nel bilancio delle finanze non va.

Il Capo del Governo ha dato a quello che è sostanzialmente il Dicastero della Presidenza (negarlo non sarebbe possibile) un vigoroso ritmo. Egli in fondo, guardatelo bene, ha accentrato su questo Dicastero della Presidenza tutti gli organi di controllo e di difesa della vita del Paese. Controllo per il Consiglio di Stato e per la Corte dei Conti, difesa per l'Avvocatura di Stato (e lascio andare la Consulta perchè per me non ha un grande valore, non mi riguarda, ma ad ogni modo anche la Consulta). Le migrazioni interne sono anche di competenza della Presidenza che ora ha accentrato la materia delle valute e degli scambi.

L'amico Mosconi, mio valorosissimo collega, ha scritto a suo tempo un bell'opuscolo sugli attributi del Consiglio di Stato, io l'ho letto con avidità anche recentemente. Il Consiglio di Stato in materia contenziosa adempie ai suoi uffici altissimi ed in materia consultiva può essere utile, ma è qualche volta tardo; perchè là dove vi sono un Collegio e un concetto burocratico si va lenti.

La Corte dei Conti è importantissima; voi leggerete magnifiche ed egregie relazioni e ce ne compiacciamo per gli eminenti colleghi che tanto al Consiglio di Stato quanto alla Corte dei Conti hanno il supremo ufficio direttivo, e anche per l'Avvocatura di Stato di cui è capo un altro valoroso collega! Ma intendiamoci noi non abbiamo qui dei documenti riferiti in un bilancio.

Ritengo che la Presidenza del Consiglio così come l'ha pensata e congegnata Mussolini deve essere una cosa a sè stante, e deve essere essenzialmente ufficio di coordinamento delle leggi. La Presidenza del Consiglio prepara il lavoro del Consiglio dei Ministri ed i suoi Ordini del giorno — e la Presidenza deve avere un Ufficio di coordinamento delle leggi e più dei decreti-legge. Ne ho già parlato in occasione del bilancio della giustizia e non amo ripetermi, ma vi ho dimostrato che l'ufficio di legislazione del Ministero della giustizia non funziona in nessuna maniera ai fini di questo grande coordinamento.

Ora noi abbiamo che, attualmente, le leggi presentate ai rami del Parlamento sono pochissime, ed i decreti-legge, che sono oggi il maggior numero, anche per provvedimenti gravi, non vanno al Consiglio di Stato e allora vi deve essere un ufficio di coordinazione che agevoli il ragioniere generale delle finanze che già compie un lavoro

arduo e faticoso, per cercare di contemperare le varie disposizioni. Qualche volta avviene che il decreto-legge A è in contraddizione col decreto-legge B. Quindi concludo chiedendo che questo Dicastero della Presidenza che già accentra questi magnifici organi si completi e si allarghi con la istituzione di un Ufficio di coordinamento di tutta la legislazione.

Io ho finito onorevoli Colleghi.

Con il pensiero rivolto alla vittoria del Paese rilevo che tale vittoria è dovuta al parallelismo che si è costituito fra la finanza e l'azione militare. L'azione militare non sarebbe stata possibile senza la finanza, la finanza ha avuto forza e risparmio dalla rapidità dell'azione militare. Quel parallelismo vuole che noi nel nostro cuore mettiamo all'ordine del giorno Paolo Thaon di Revel che è stato sotto gli auspici del Duce il condottiero di questa magnifica opera finanziaria. (*Applausi*). Egli ha ben meritato del Paese e noi con fervore di animo diciamo al nostro Collega: bravo ci compiaciamo di te. (*Applausi*)

Ma vi è una mistica Fascista. Il compianto Arnaldo Mussolini, in un discorso sempre vivo, ne illustrò l'essenza. Si ha la sensazione di qualche cosa che eccede il pensiero umano, l'azione del singolo, della collettività umana. Quando tutto appare difficile si verifica il miracolo. Come abbinare la monarchia tradizionalmente costituzionale col Governo vigorosamente autoritario? Come conciliare la rivendicazione antica della Chiesa coll'affermazione italiana di Roma reale e imperiale? Come ottenere che l'Italia scarsa di materie prime e di larghe risorse possa affrontare una immane coalizione? Eppure i miracoli si sono compiuti. L'ultimo, il supremo è quello dell'impresa etiopica. Ecco perchè il Fascismo è totalitario ed intransigente. Trattasi di una religione: la religione della grandezza della Patria italiana e della rinascita di Roma universale. E le religioni non ammettono nè diserzioni nè eresie. Noi siamo intorno al Capo di questa grande religione della patria, intorno a Benito Mussolini, Duce del Fascismo. (*Vivi e generali applausi*).

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Consentitemi, onorevoli colleghi, che vi trasporti in un terreno più arido e vi parli delle nostre finanze. Dopo sei anni di bilanci deficiari abbiamo finalmente un bilancio in pareggio; in pareggio nelle previsioni, è vero, ma tutto lascia credere che le previsioni si realizzeranno. Parlo, s'intende, del bilancio normale, che comprende gli interessi rispondenti a tutti i prestiti, anche quelli relativi all'impresa d'Africa.

Era necessario arrivare alla sistemazione del bilancio e non poteva attendersi che essa venisse dal naturale sviluppo dei vari cespiti delle entrate, senza aggiungerne dei nuovi.

Ora che siamo al pareggio, voglio sperare che lo manterremo a qualunque costo; perchè un bilancio in ordine è il presupposto necessario della

difesa della lira, ora bloccata; è la base del nostro credito e della nostra prosperità economica. Ed è altresì necessario che, come è in pareggio il bilancio dello Stato, gradatamente si porti in pareggio la bilancia dei pagamenti verso l'estero.

Ho letto nel resoconto del discorso dell'onorevole Ministro nell'altro ramo del Parlamento cifre relative al nostro sbilancio commerciale che mi hanno fatto piacere. Tanto piacere che le ripeto: nei quattro mesi, da dicembre a marzo ultimo, il disavanzo commerciale è stato minore di quello dei quattro mesi corrispondenti dell'anno scorso: 852 milioni di lire invece di 991.

I rimedii adottati per sanare il bilancio in parte rimedii d'urgenza, rispondono sì alle esigenze finanziarie, ma sono soprattutto una conseguenza delle particolari contingenze politiche ed economiche in cui ci troviamo: voglio dire delle sanzioni e della guerra.

Cessata la guerra, se anche (come io credo convenga), continueremo in un certo isolamento economico, occorrerà tuttavia rivedere molti di tali provvedimenti e prenderne dei nuovi in relazione alla situazione che si sarà formata ed alle direttive di sviluppo e di giustizia sociale che vorremo proporci.

Il nostro grado di autosufficienza, completa o quasi nel campo alimentare, è andato gradatamente elevandosi in tutti gli altri campi, e notevoli disposizioni sono state prese a tale effetto per promuovere iniziative, sviluppare produzioni e traffici, controllare consumi. In questa linea d'azione bisogna continuare se vogliamo veramente bastare a noi stessi.

Il problema dell'autosufficienza presenta particolari difficoltà per le nazioni a piccolo territorio e con poca popolazione perchè meno assortita è la produzione e più ristretto il mercato.

Per noi, date soprattutto le buone qualità della nostra gente, data la feracità del suolo e la varietà del clima, v'eran minori difficoltà. A maggior ragione oggi il problema è più semplice, dato che è finita la guerra e che vi è un forte aumento di territorio e di popolazione. Sul nuovo territorio aggiunto a quello della Madre Patria sarà possibile svolgere più assortite colture, trovare maggiore abbondanza di materie prime, godere di un più vasto mercato.

Adunque l'avvenire è per noi. Ma assolutamente dovremo continuare nella disciplina cui ora ho accennato, e non lasciarci illudere dalle lusinghe della libertà di scambio. È questo un mio vecchio concetto che ho espresso in quest'Aula da molti anni ed ho ripetuto quasi tutte le volte che ho parlato di queste materie. È un mio vecchio voto, quello della nostra autosufficienza, è un vecchio voto e per darvi possibilità di realizzo ci volevano proprio le sanzioni.

CIAN. È sanzionista.

RICCI. Sì, per questo sono sanzionista anche io. E se un giorno le barriere ora erette dovessero cadere auguro che ci siano provvedimenti oppor-

tuni per contenere questo cedimento, che si continui coi *clearings*, coi contingentamenti e coi controlli sui consumi; ed in ogni caso si proceda gradatamente.

Si parla della possibilità, quando scomparissero le sanzioni finanziarie, di farci crediti e di farci prestiti; lo credo bene! Prima di tutto il successo genera sempre buona fama e buon credito, secondariamente all'estero si è venuta via via formando una grande abbondanza di oro e piacerebbe ai detentori del prezioso metallo di fare un buon affare prestandolo ad interessi elevati, come è avvenuto nel 1926. L'attingere queste grandi quantità di oro significherebbe spenderlo comperando all'estero, facendo molte importazioni di generi non tutti necessari e che potrebbero prodursi in Paese, per trovarci poi senza, quando sarà il momento di restituirlo e incorrere in difficoltà e gravi sacrifici quando dovremo procurarcelo per restituirlo ai creditori.

L'esito felice del bloccamento della lira e la difesa dei prezzi assai bene condotta ci libera, mi pare, dalla soggezione dell'oro e delle Nazioni che lo detengono. Del resto una grande riserva bancaria in oro non vale, come non assicurano le grandi provviste, i grandi magazzini e i grandi serbatoi; quando vi è panico, non c'è scorta, non c'è riserva aurea che tenga, come sta ora avvenendo in Francia. La Francia ha la maggiore riserva aurea, ma quando c'è il panico si vedono movimenti fortissimi contro la valuta nazionale come se la riserva non esistesse. Intanto tale riserva si sta assottigliando: dai novanta miliardi del 1931 siamo discesi a circa sessanta miliardi.

Queste considerazioni mi portano a rivolgere un mesto pensiero a quei colleghi di esperti che a Parigi prima, e successivamente a L'Aja, a Londra e da ultimo a Ginevra, hanno così minuziosamente studiate le varie questioni economiche internazionali anatomizzando vari Stati: la Germania, l'Austria e da ultimo anche l'Italia. Questi esperti hanno studiato i problemi delle riparazioni, dei trasferimenti, della cattiva distribuzione dell'oro, delle materie prime ecc., ed ora quello delle sanzioni, ma non ne hanno azzeccata mai una. Nei riguardi dell'oro, la famosa delegazione per tale studio è arrivata alla conclusione che la produzione andava contraendosi e che dal 1930 al 1935 sarebbe diminuita del 20 per cento. Invece è aumentata del 50 per cento. Da 648 tonnellate del 1930 siamo a 945 tonnellate prodotte nel 1935. Di conseguenza, aveva suggerito di non formare le riserve bancarie con puro oro, ma di ricorrere alle valute pregiate come sterline, dollari ecc. Qualche banca lo ha fatto, ed anche noi un poco ci siamo cascati; ma molto poco per fortuna. I risultati furono quelli che sapete: svalutazione della sterlina e del dollaro ecc., e corrispondente perdita nelle riserve in base al *gold exchange standard*. Dio ci guardi dagli esperti, dagli specialisti!

Venendo al bilancio, si ha un aumento continuo nelle spese ordinarie. Nel 1928-29 erano lire

13.994 milioni mentre le spese straordinarie erano lire 5.652 milioni, cioè le spese straordinarie erano 40 per cento delle ordinarie. Nel 1936-37 le spese ordinarie sono previste in lire 16.206 milioni e le spese straordinarie in 4.085 milioni, cioè 25 per cento. Ora le spese ordinarie rappresentano impegni continuativi che non possono variare da un anno all'altro e che hanno tendenza ad aumentare. Vi sono stati sì due casi di diminuzione, quando si ridussero gli stipendi per l'aumentato valore della lira e quando si fece la conversione del consolidato da 5 a 3,50 per cento; ma sono casi che non si riprodurranno tanto facilmente, mentre invece i nuovi servizi, tutte le nuove funzioni che lo Stato assume portano ad un aumento. Vedete, per esempio, gli stipendi. Notate l'aumento che abbiamo avuto in quelli del personale civile dal preventivo dell'anno scorso a questo anno, da lire 1.742 a lire 1.777 milioni. Guardate gli stipendi del personale militare, salgono da lire 1.827 a 1.873 milioni. Guardate le pensioni: io mi riferisco alle osservazioni che ho già fatto nel bilancio delle comunicazioni e in quello delle corporazioni. Le pensioni salgono da 820 milioni a 876. Non è dunque da sperare che nei bilanci venturi le spese ordinarie diminuiscano, e poichè le spese straordinarie hanno subito in questi ultimi esercizi, per economie intervenute, una forte contrazione, possiamo ritenere che, cessate le contingenze che ci imposero tali economie, anche le spese straordinarie, cioè lavori pubblici, opere di difesa militare, opere coloniali, sovvenzioni ecc. aumentino, ed aumentino fortemente sicchè tutto il passivo del bilancio negli anni venturi vada fortemente crescendo. Dovendosi mantenere il pareggio si capisce bene quale sarà la necessità che si imporrà al Ministro delle finanze, quella di seguire con l'entrata il movimento delle spese.

Fra le spese ordinarie sono soprattutto gravi gli interessi. Mentre l'anno scorso mi congratulavo che il loro importo (lire 4.690 milioni) fosse relativamente leggero, quest'anno (siamo a lire 5.580 milioni e li supereremo) non posso rinnovare la stessa congratulazione. Eccettuata la breve parentesi dovuta alla conversione, gli interessi non hanno fatto che aumentare in confronto dei 4.000 milioni cui eravamo dal 1922 al 1926, quando cominciò l'aumento coll'emissione del Littorio. Potete vedere i dettagli nella relazione della Commissione di finanza, pag. 13; alla quale devo fare una osservazione e cioè che, dalla cifra dell'interesse segnato per il 1922-23 e due anni seguenti in circa 5.200 milioni, si devono dedurre lire 1.200 milioni stanziati in relazione a possibili pagamenti sui nostri debiti di guerra all'estero, pagamenti che non furono fatti, sicchè la detta cifra di lire 1.200 milioni fu ogni anno portata a residui e poi a economie, quindi il carico vero è di soli 4 miliardi come ho detto.

Oggi il carico totale per interessi rappresenta il 28 per cento dell'entrata; l'anno scorso rappresentava solo il 24 per cento. Lo Stato italiano

paga ormai su quasi tutto il debito il 5 per cento, altre Nazioni più fortunate di noi pagano sui debiti consolidati appena il 2,50 per cento e per le operazioni di tesoreria, i buoni del Tesoro ordinari, che noi scontiamo al 5 per cento, altre Nazioni più fortunate riescono a scontarli perfino al mezzo per cento. Questa considerazione non deve aver effetto deprimente, ma serve a mostrare che il bilancio in disavanzo è un lusso che noi non dobbiamo permetterci assolutamente.

L'emissione della nuova rendita al 5 per cento, ossia la riconversione al 5 per cento del consolidato, è stata una operazione giustamente e felicemente ideata che ha permesso un buon afflusso di denaro alle casse dello Stato. Si calcolano in bilancio solamente 45 miliardi, ma io credo che raggiungeremo una somma più alta. A questo riguardo vorrei chiedere un emendamento, estendere cioè il provvedimento all'antica rendita 3,50 per cento quando sia intestata. Se essa è al portatore, capisco la risposta che mi si può fare: la si vende, si compra a minor prezzo il consolidato e poi lo si riconverte; ma se è intestata, prendiamo, per esempio, il caso del vincolo dotale, la vendita non è possibile o per lo meno non è pratica. Ebbene, in tal caso sarebbe giusto concedere alla rendita 3,50 per cento lo stesso trattamento del consolidato. Voglia l'onorevole Ministro esaminare la cosa dal punto di vista dell'equità, con particolare riguardo agli interessi delle famiglie.

Altra ragione di aumento nel carico degli interessi, viene dai buoni poliennali 5 per cento che vengono dati in pagamento della cessione di crediti o titoli esteri. Si prevedono 50 milioni di interessi, il che corrisponderebbe ad un miliardo di titoli o crediti, ma io credo che qui avremo una cifra molto superiore e cioè parecchi miliardi. A questo proposito, finchè si tratta di titoli che hanno un corso nelle Borse importanti, come sarebbe la rendita francese, il consolidato inglese o americano, l'operazione è molto facile: se ne può stabilire il prezzo con esattezza e non v'è perdita nella rendita dei buoni poliennali che si ricevono in cambio. Ma vi sono anche titoli di aziende industriali o commerciali che non hanno corso in Borsa, o titoli di piccoli Paesi, per esempio di repubblicette americane, a mercato ristretto; nel primo caso, dato che si trovi collocamento a prezzo decente, potrebbe però interessare che l'attuale detentore di quei titoli non ne fosse spogliato, perchè possedere titoli industriali significa talvolta avere un certo controllo di date industrie e può essere interessante che tale controllo resti in mani italiane. Nel secondo caso, di titoli di piccoli Stati, a mercato ristretto, succede spesso che essi sul loro stesso mercato abbiano quotazioni molto basse, seppure sono quotati, mentre danno un interesse molto elevato. In tali casi, forzando il realizzo si ricava ben poco, ma si reca un forte danno ai possessori dei titoli, e cioè assai frequentemente a famiglie di nostri connazionali tornati

in Italia dopo anni di lungo lavoro in America. Io segnalo questi casi all'onorevole Ministro, perchè se succedesse, come ho letto nel suo discorso alla Camera, che non ci sia bisogno di alienare tutti i titoli requisiti, veda di fare opera di giustizia retrocedendoli ai proprietari.

Veniamo ora all'entrata.

Io mi associo ai voti espressi dai vari colleghi, circa la riduzione appena possibile, della tassa sui carburanti che si prevede possa rendere lire 1.650 milioni, cioè 645 milioni più dell'anno scorso! Siccome la tassa è stata nel complesso delle varie voci quasi triplicata, ne consegue che si presume che il movimento degli automezzi sia ridotto a metà. Ciò rappresenta una contrazione fortissima che non può non avere ripercussioni nella nostra economia. Non appena le finanze lo permettano, faccio voti che si ritorni ad un prezzo più umano che permetta la ripresa dei traffici. Lo stesso circa la tassa per tonnellata-chilometro sui trasporti con automezzi: Abolirla no, mai, perchè essa costituisce un trattamento di giustizia in confronto dei trasporti ferroviari, per ragioni ripetutamente dette; ma armonizzarla meglio con le tariffe ferroviarie. Non mi soffermo, perchè ho già illustrato questo concetto in sede di discussione nel bilancio delle corporazioni. Con questi provvedimenti, ora eccessivi, credo che le ferrovie daranno un buon avanzo.

Le tasse sugli affari rappresentano un aumento di ulteriori 460 milioni, dando in complesso 3 miliardi e 900 milioni, oltre quella ora menzionata sugli autotrasporti. Tra queste tasse sugli affari è compresa quella sulle successioni. La tassa di successione viene prevista in 140 milioni, invariata rispetto agli anni scorsi. Orbene abbiamo discusso due o tre giorni fa di modifiche e varianti, di inasprimenti introdotti alle tasse di successione. Parecchi colleghi hanno manifestato l'opinione che tali complicazioni siano inutili. Abbiamo ora la giustificazione migliore di tale opinione nel fatto che si prevede, dopo questi inasprimenti, lo stesso gettito che si prevedeva prima. Tanto varrebbe allora rinunziarvi se proprio non c'è altro sugo che complicare e inasprire.

Quanto alle tasse sugli affari in genere, è certo che costituiscono un grave incaglio al commercio, agli scambi, ecc., specialmente per le piccole aziende; ma rappresentano un'entrata talmente forte che io non ho davvero il coraggio di suggerire di abolirle. Tanto più che il mio suggerimento non sarebbe accolto dall'onorevole Ministro, come non fu accolto un'altra volta quello che diedi (era Ministro il senatore Mosconi) di ridurre la tassa scambio; egli mi sorrise con aria fiscale: io proponevo di ridurre la tassa a metà; all'indomani c'era già il decreto che la raddoppiava! Quindi per evitare un pericolo di questo genere, mi guardo bene dal fare una richiesta in questo senso all'onorevole Ministro Thaon di Revel. Solamente faccio questa raccomandazione, cioè di cercare di semplificare, di non costituire una

scienza del bollo e del registro, che non è una scienza esatta, ma una scienza artificiosa. Vediamo di dare disposizioni chiare e precise, e soprattutto non vessatorie. Inoltre facciamo in modo che, quando il contribuente domanda all'Ufficio del bollo e del registro come deve regolarsi, ci sia sempre una risposta chiara. Vi sono casi in cui, se domandate all'Ufficio del registro o del bollo quanto dovete pagare e come dovete regolarvi non ve lo posson dire, non conoscendolo con certezza gli stessi funzionari.

La tassa scambio prevista in lire 1.250 milioni con un aumento di lire 175 milioni è una vera tassa sui consumi che diventa tanto più grave quante più volte la merce passa da uno all'altro; e talvolta non si tratta di scambi speculativi, ma vi sono scambi assolutamente necessari. Prendete il caso di chi volesse fare delle riparazioni ad una casa in un paesello: deve comperare tutti i materiali dal vicino magazzino di generi per costruzione, che avrà comprato da un grossista, che a sua volta avrà forse anch'egli comprato da un altro grossista maggiore; vi sono dunque inevitabili passaggi e la tassa si moltiplica; ed il danno maggiore è sentito dalle classi più umili. Veda l'onorevole Ministro se non fosse possibile, di far pagare questa tassa una volta sola, come per i tessuti, o quando la merce esce dal produttore o quando va al consumatore e scompare dalla circolazione.

Vi sono in questa materia anomalie curiose: per esempio, gli importatori nazionali sono messi in condizione di inferiorità rispetto agli esportatori esteri. Prendiamo il caso di un fabbricante estero di macchine o di ferramenta. Di solito il fabbricante estero non vende direttamente al consumatore italiano, ma passa attraverso un commerciante intermediario. Orbene se il commercio in Italia è fatto dall'esportatore estero, questo non paga la tassa scambi, ma se l'intermediario è italiano, e cioè se il commercio in Italia è fatto dall'importatore nazionale, allora comparisce una volta di più la tassa scambio. Lo stesso avviene nei rapporti tra produttori nazionali e consumatori: se il consumatore va direttamente al produttore non c'è tassa scambi, ma se passa attraverso un intermediario allora essa interviene.

Diamo pure addosso all'intermediario quando adempie a funzioni parassitarie, ma quando adempie la sua onesta funzione di distribuzione non è giusto metterlo in posizione di inferiorità. Così facendo si dà addosso al piccolo commercio e alle classi medie che in questi momenti sono le più disagiate.

Sono scomparse o quasi dalle entrate le imposte transitorie, cioè profitti di guerra e patrimoniale. I profitti di guerra sono scomparsi completamente. La patrimoniale c'è ancora per 250 milioni, ma tra due o tre anni scomparirà del tutto.

Questo ha rappresentato negli anni più recenti una difficoltà della nostra finanza perchè essa non doveva solamente fronteggiare le spese me-

dante lo sviluppo dei cespiti d'entrata, ma doveva sostituire cespiti nuovi a quelli che come questi andavano contraendosi e scomparendo. La diminuzione è stata fortissima. Cito ad esempio cifre che potranno interessare. Questi cespiti sono arrivati a rendere in tutto, dalla loro istituzione circa 19 miliardi e 300 milioni, di cui 9 miliardi la tassa dei profitti di guerra e 10 miliardi e 300 milioni la tassa patrimoniale. Vi furono annate, il 1921-22, per esempio, in cui le due tasse insieme gettavano lire 2.300 milioni; nel 1926-27 superavano ancora il miliardo.

Alla tassa profitti di guerra ha fatto fino a un certo punto riscontro la nuova tassa sulla limitazione dei profitti. Non però agli effetti del bilancio, poichè, per ora almeno, il bilancio non ne ritrae alcun utile. La tassa sulla limitazione dei profitti è stata discussa ed emendata; ma è viziata a mio parere, da un errore iniziale di prospettiva. Il legislatore si è fissato quasi esclusivamente sulla società anonima, anzi sulla grande società anonima, il cui titolo è quotato in Borsa. Le disposizioni attuali non si applicano egualmente bene alle società anonime più piccole nè alle altre aziende, cui però sarebbe giusto applicarle. È vero che nei primi articoli la legge parla di tutte le società commerciali, di qualunque natura. Quindi anche le società in nome collettivo, anche gli enti privati, ecc.; ma non seguono poi idonee disposizioni, e così non si sa ancora come applicare questa imposta.

Voglia, onorevole Ministro, provvedere con giustizia e chiarezza affinché si eviti che un esercizio industriale o commerciale venga colpito oppure no, a seconda che si tratta di una anonima grossa o piccola o di una società privata o di un solo individuo, il quale ultimo caso, secondo la dizione della legge sembrerebbe anzi esente.

Ricordiamoci del resto di quel che avvenne con i sopraprofiti di guerra. I grossi guadagni non furono solo delle grandi anonime, ma piuttosto degli improvvisati commercianti, dei funghi di guerra, di intermediari prima ignoti, che guadagnarono enormemente. Furono colpiti e ben colpiti; ed il solo torto fu quello di aver concesso, mi pare nel 1924, l'amnistia a coloro che erano riusciti fino allora a sfuggire.

È notevole il fatto che si è riusciti a porre in ordine il bilancio senza toccare le aliquote di ricchezza mobile. Questa è una cosa che va rilevata. Già da vari anni le aliquote erano state notevolmente ridotte. Ricordiamo le aliquote che esistevano prima dell'assunzione dell'onorevole De Stefani al dicastero delle finanze. Con la riforma tributaria del De Stefani tali aliquote furono ridotte, non immediatamente, ma gradatamente. Arrivammo così e siamo ancora al 14 per cento per la categoria B (che per altro diventa quasi il 20 con le addizionali), al 20 per cento categoria A, al 12 per la C ed all'8 per la D.

È stato fatto il confronto coll'aumento della ricchezza mobile (income tax) avvenuto in questi

giorni in Inghilterra. Infatti l'imposta è stata portata da scellini 4/6 a 4/9 cioè da 22,50 per cento a 23,75 per cento. Se mi permettono dirò due parole a questo proposito per dissipare equivoci. Quella è la base (standard); ma per le rendite professionali (earned income) vi sono riduzioni. Bisogna poi tener presente che l'imposta è dovuta dalla persona fisica: per esempio, è l'azionista che paga la tassa sul dividendo che esige. In realtà vi sono minimi imponibili elevati ed esonerati forte per ogni persona a carico, portato ora da 50 a 60 sterline. Così chi non ha famiglia paga solo sulla rendita eccedente 150 sterline, e chi ha moglie e tre figli su quanto eccede 400 sterline, cioè lire 24.000. Quando poi l'imponibile, fatta ogni deduzione, supera 400 sterline, allora entra in giuoco anche la complementare (supertax) con aliquote fortissime progressive. È vero dunque che è stata aumentata in Inghilterra la tassa di ricchezza mobile, ma gli esonerati sono stati messi in modo che sulle classi disagiate tali aumenti non pesano affatto.

Nel nostro bilancio è rimasto invariato il gettito della complementare in 368 milioni. Io credo che con la ritenuta sulle cedole dei titoli al portatore (L. 160 milioni) si considerasse probabile che una parte dei possessori di quei titoli passassero alla nominatività e quindi un maggior gettito dell'imposta complementare; invece pare che questo non succeda. Mi rallegro con l'onorevole Ministro per aver una buona volta imposto questa ritenuta sulle cedole dei titoli al portatore; è un argomento sul quale io ho parlato quasi tutti gli anni. C'era già questa ritenuta nel 1920 messa dall'allora Ministro Schanzer ed era del 15 per cento. Fu soppressa dal Ministro Volpi nel 1926. Le ragioni per le quali sia stata soppressa e i motivi per i quali non si è voluta ristabilire non potei mai comprendere; quante volte li ho chiesti non mi fu data risposta o almeno plausibile risposta; era quasi un dogma sul quale la discussione era vietata. Per questo i miei rallegramenti all'onorevole Ministro sono i più caldi; l'idolo è stato una buona volta infranto. Era tale la fobia verso il titolo nominativo e tale il riguardo e l'affetto per il titolo al portatore che si era arrivati a questo punto: la legge sul bollo stabilisce che le azioni nominative paghino una tassa di negoziazione di 2,50 per mille sul capitale e le azioni al portatore 4 per mille; c'è dunque una differenza di 1,50 per mille. La legge iniziale diceva che questo 1,50 per mille risparmiato spetta al proprietario del titolo nominativo. Fu invece fatto un decreto-legge col quale si cambiava questa giusta disposizione stabilendo che da allora in poi questo 1,50 per mille dovesse spettare non al proprietario del titolo, ma alla società anonima. Per quale motivo fu fatto il cambiamento? Per una ragione molto semplice; perchè le associazioni bancarie e industriali ne avevano manifestato il desiderio e siccome tale desiderio non recava alcun danno all'Erario è stato senz'altro accolto. Così dice testualmente la relazione ufficiale.

Quanto a considerare se tale decisione sia giusta e se l'interesse dell'azionista meriti di essere preso in considerazione, nessuno si è preoccupato. E così avviene che il beneficio spettante all'azione nominativa, quale giusto trattamento a chi mette alla luce del sole quello che possiede, è stato tolto. Vorrei chiedere all'onorevole Ministro di ristabilirlo se le associazioni bancarie e azionarie non hanno argomenti più validi da portare a loro favore. Infatti è evidente che lo Stato ha tutto l'interesse che i titoli siano nominativi. Non si tratta di sopprimere il titolo al portatore che è necessario per moltissime ragioni, ma un giusto trattamento deve essere fatto al titolo nominativo. Chi investe in titoli nominativi è esposto a tutti i rischi, alle tasse di successione ecc. a tutti i pericoli, perchè la sua fortuna è al sole come chi possiede una casa. Il trattamento adesso colla ritenuta è migliorato, ma è necessario migliorarlo ancora. La ritenuta era in origine 15 per cento. Bisognerebbe tornarvi esonerando apertamente dalla complementare il titolo al portatore. Col 10 per cento non siamo ancora a posto, perchè i gradi più elevati della complementare (i titoli industriali sono generalmente posseduti dai più ricchi), sono soggetti ad una aliquota di 10 per cento per 900 mila lire di reddito, di 8,50 per cento, mi pare, per 700 mila lire. Non v'è alcun incentivo a rendere il titolo nominativo: è meglio pagare la ritenuta e non dichiararlo.

Giacchè ho fatto questi confronti, voglia, onorevole Ministro, seguirmi e vedere quale anomalia c'è nelle aliquote della complementare. Una rendita di 700 mila lire paga la tassa di 8,50 per cento cioè lire 59.500; una rendita di 900 mila lire paga approssimativamente il 10 per cento, cioè 90 mila lire. Vuol dire che le 200.000 di differenza pagano lire 30.500, vale a dire il 15 per cento, che è più assai del massimo. Ad eliminare l'inconveniente si potrebbe stabilire un sistema a scaglioni, per cui ogni scaglione paga una data aliquota fissa indipendentemente dagli altri scaglioni.

È certo che tutta la complementare è infirmata dai cattivi accertamenti, specie nei gradi più alti.

Ho sentito parlare di coscienza tributaria, di coscienza fiscale, ne ha parlato, mi pare, il collega Brogna. Si vede che per la complementare c'è una eccezione, perchè il contribuente cerca sempre di dichiarare il meno possibile. Ne avete anche una prova negli scarsi progressi della complementare dopo che è stata istituita. Io ho le ultime statistiche che sia riuscito a procurarmi, che sono del 1930, mi pare e le ho già citate altre volte. Statistiche più recenti non ce ne sono, ma da allora il gettito è variato poco. La complementare doveva essere a base ristretta e colpire le grandi fortune; è diventata invece a base larghissima e i più ricchi sfuggono. Si sono trovati solo 353 contribuenti in Italia che guadagnano da 700 mila a 800 mila lire, 183 che guadagnano da 800 a 900 mila lire e solo 126 che guadagnano più di 900 mila lire. Queste cifre sono eloquenti.

Le nostre entrate sono principalmente basate sull'imposte sui consumi; si suole fare la distinzione delle imposte in tre gruppi: tasse sugli affari, imposte consumo, imposte dirette.

Le imposte consumo sono cresciute enormemente e ciò anche in relazione alle attuali contingenze; esse rappresentano lire 10.400 milioni, cioè più del 50 per cento delle entrate. Vi comprendo per altro la tassa scambi che, come dicevo, è una tassa sui consumi. Vi è però una quarta categoria di imposte che per una classifica più precisa bisognerebbe introdurre, intendo dire le imposte personali progressive, e cioè la patrimoniale, la complementare, il celibato e le successioni. Orbene queste imposte che dovrebbero rendere via via di più ed essere il cardine della nuova finanza rendono via via meno. Esse rendevano un miliardo e 300 milioni nel 1926-27, siamo arrivati adesso a 938 milioni nel 1936-37 per la scomparsa della imposta patrimoniale che non è stata sostituita completamente dalle altre; in tutto rendono appena il 4,6 per cento di tutto il bilancio mentre prima rendevano il 6 per cento. Eppure è di lì che devono venire i mezzi principali per fronteggiare le future necessità di bilancio, anche per un certo riguardo alle famiglie. Se noi vogliamo una tassazione giusta e conforme al progresso e ispirata ad una maggiore giustizia sociale, noi dobbiamo avere riguardo alla famiglia. Le tasse sui consumi (e vi si aggiungano quelle degli enti locali) evidentemente rendono più cara la vita alle famiglie. Nemmeno le imposte dirette, specialmente quelle sui fabbricati, coi loro minimi troppo elevati han riguardo alle famiglie. La tassa sul valore locativo, comunale, rende anch'essa la vita più cara, perchè tanto più grande è la famiglia tanto più l'appartamento è grande e maggiore è il valore locativo mentre si fa appena la riduzione del 5 per cento per ogni figlio a carico. Per la complementare dico la stessa cosa; le riduzioni per le persone a carico sono irrisorie; bisognerebbe aumentarle fortemente. Allora veramente questa tassa riuscirebbe a colpire l'agiatezza, avendo nello stesso tempo riguardo per le famiglie numerose e per i disagiati.

Alle famiglie si provvede è vero anche con premi di natalità e nuzialità ed abbiamo infatti uno stanziamento di 42 milioni in un decreto del 6 marzo; ma non è ancora sufficiente: è necessario che tutto il sistema tributario corrisponda alle nostre direttive e cerchi di promuovere e di rispecchiare quelle tendenze che sono annunciate quali fondamentali nella politica dello Stato e che sono del resto conformi ai sensi di moralità e di giustizia.

Io ho voluto fare tutti questi cenni sull'entrata più diffusamente che sulla spesa perchè, come ho detto in principio, prevedo che le spese cresceranno e dovremo fronteggiarle virilmente, esaminando quali potranno essere i nuovi cespiti.

Siamo in un momento in cui si schiudono nuovi orizzonti, si apre un nuovo periodo storico di

fervore di vita, di aspirazioni, vigoria di iniziative, precisamente verso un benessere di vita, verso una maggiore giustizia sociale. Confido che l'onorevole Ministro delle finanze in tutto questo movimento starà all'avanguardia, ed in questa fiducia dichiaro che darò il mio voto favorevole. (*Applausi, congratulazioni*).

FLORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORE. Onorevoli Senatori, narra Swift che, in uno dei paesi creati dalla sua meravigliosa fantasia, gli architetti avevano costruito una casa con tale scrupoloso rispetto delle leggi dell'equilibrio, che essendovisi posata sopra una rondine, la casa cadde immediatamente. Tale l'equilibrio dei bilanci dei maggiori stati del mondo in questi sette anni di crisi. Costruiti con il più rigoroso rispetto delle leggi del pareggio finanziario, bastava la più lieve contrazione dell'entrata od un minimo aumento della spesa per far crollare l'edificio inalzato con sì scrupolosa cura, e sapiente combinazione di forze. Il pareggio annunciato nel preventivo scompariva nel consuntivo.

Non così, onorevole Ministro, il pareggio del bilancio preventivo per il 1936-37 da Voi sottoposto alla nostra approvazione.

Il pareggio del bilancio, additato al Parlamento dall'Augusto Sovrano nell'aprile 1934 e di poi dal Capo del Governo nel suo memorando discorso del maggio dello scorso anno, come uno dei compiti maggiori e più urgenti della attuale Legislatura, è stato dopo sei anni di allarmanti disavanzi, sostanzialmente raggiunto. Ed è un pareggio reale, sicuro, decisivo che si cercherebbe invano nei bilanci di molti altri Stati stranieri pareggiati con artifici contabili, con soppressione di ammortamenti obbligatori, con assegnazione di spese a bilanci laterali, tutte le volte che le entrate ordinarie più non bastavano a coprire le spese. E ad ogni anno il disavanzo ricompariva inesorabile e fatale.

Non così, ripeto, del nostro preventivo, del quale il consuntivo confermerà sicuramente le previsioni con grande beneficio dell'avvenire della Nazione, del credito pubblico, della stabilità della moneta. È una certezza giustificata dalla politica finanziaria, adottata in questi ultimi anni. Il disavanzo del bilancio, creato dalla crisi mondiale, e dalle sue ripercussioni sul reddito nazionale e sul gettito dei tributi, è stato tosto ridotto negli ultimi esercizi con la riduzione delle spese del personale e con la diminuzione degli interessi del debito consolidato. La successiva soppressione del disavanzo ferroviario, il quale esercitava una influenza oltremodo grave sul bilancio dello Stato; lo ha addirittura eliminato. Sopra 15 miliardi e 858 milioni di disavanzo, accumulatosi in questi ultimi anni, 3 miliardi 364 milioni erano dovuti interamente al disavanzo ferroviario. In soli 3 anni il disavanzo ferroviario era salito da 800 a 900 milioni, addossati quasi totalmente al Tesoro e per esso ai contribuenti.

Ma questa solidità del pareggio che ho sentito discutere, deriva altresì dai 2.181 milioni di maggiori entrate ricavate da tributi vecchi e nuovi, e che bastano appieno a compensare le spese effettive della gestione normale. Da ciò la conversione del disavanzo di un miliardo e 657 milioni, previsto per il bilancio 1935-36, nell'avanzo di 20 milioni previsto per l'esercizio che a luglio avrà principio.

Ma vi ha di più. I cinque miliardi e 579 milioni, stanziati per il servizio del debito pubblico, comprendono gli oneri necessari al servizio dei debiti di guerra e la copertura di talune spese minori da essa occasionate. Il bilancio normale sopporta in tal modo i gravami del bilancio straordinario.

Neppure la guerra ha insidiato la solidità del pareggio da lungo auspicato, entro e fuori questa Aula.

Certamente, il risultato che oggi tanto ci conforta ha richiesto sacrifici notevoli, che la statistica ci consente di precisare. Non dubitate della statistica. Essa non è più la bella infedele che irritava Disraeli, sempre pronto ad annoverarla fra i modi che insieme allo spergiuro e alla menzogna servono in ogni momento a mascherare la verità.

Oggi la rilevazione statistica, specialmente per il concorso delle indagini fiscali, è oltremodo accurato. Nulla pertanto di più attendibile delle sue cifre.

Ebbene, se noi consultiamo i dati statistici che possono darci un indizio del sacrificio sopportato dai contribuenti per giungere al pareggio, noi troviamo che il reddito nazionale per effetto della crisi è sceso, dal 1929 al 1935, da 84 a 63 miliardi, mentre, nello stesso periodo, il carico tributario, compreso quello degli enti locali, è salito da 16 a 23 miliardi di lire. I contribuenti italiani hanno versato ogni anno in questo periodo di strettezze finanziarie, oggi felicemente superato, quasi il terzo dei loro redditi. Ed è un sacrificio superiore a quello sopportato dai contribuenti dei maggiori Stati europei che dispongono di redditi di gran lunga più elevati. La ragione è evidente. Una percentuale del 33 per cento sopra un reddito nazionale di 63 miliardi è molto più grave della stessa aliquota prelevata sopra un reddito quattro o cinque volte superiore.

Tale il sacrificio compiuto dai contribuenti in questi anni di crisi, che meritava di essere segnalato. Anche nel campo tributario, che suscita le maggiori resistenze, il popolo italiano si è mostrato del tutto degno del Capo che ne regge le sorti.

Simile esile misura del reddito nazionale impone, però, allo Stato, che ritrae dalle imposte il 91 per cento delle sue entrate, il compito di attenuare la pressione fiscale odierna non più giustificata dal pareggio sostanzialmente conquistato.

Non dobbiamo dimenticare l'enorme pressione delle imposte indirette sui consumi, che tanto concorre a deprimere il tenore di vita; la contrazione dell'incremento annuo del risparmio; soprat-

tutto l'aumento del debito pubblico. Dal 30 giugno 1928 al 30 settembre dell'anno scorso, il debito pubblico è cresciuto da 88 miliardi a 107 miliardi, che salgono a 120 aggiungendo ad esso i debiti degli enti locali. E ciò senza tener conto di quelle annualità a termine che, capitalizzate, porterebbero la cifra ancora a maggiore altezza.

Sono situazioni che la graduale scomparsa della crisi che anche in Italia già si avverte — dimostrata ovunque dal rincaro delle materie prime, dei prezzi dei prodotti agrari, e dallo sviluppo dei traffici interni ed internazionali, (le ferrovie italiane hanno già veduto ridotto notevolmente il disavanzo dell'esercizio che sta per finire) — consente di rivedere. La ripresa economica non tarderà a convertire il pareggio ormai stabile in un crescente avanzo.

Orbene, onorevole Ministro, vogliate consacrare, non appena vi sarà possibile, a ridurre i tributi sui consumi necessari, dei quali, per sistemare il bilancio, non solo si è usato ma anche per la loro invisibilità, comodità e produttività, perfino abusato. Ed è naturale. I tributi sui consumi diceva recentemente Roosevelt, che più ebbe ora a servirsene, cloroformizzano il contribuente.

Nè dimenticate, onorevole Ministro, per meglio consolidare l'avanzo che si intravede i gravami tributari delle industrie nazionali tuttora suscettibili di grande espansione. Non posso che associarmi al voto espresso dal collega Ricci che la tassazione della benzina che oggi ammonta a dieci volte il suo prezzo (ai porti costa ora 27 centesimi il litro) venga notevolmente ridotta. L'Erario non avrà ad incontrare perdite, poichè la riduzione sarà compensata dalla estensione del consumo.

Vorrei ancora che la migliorata situazione del bilancio fosse accompagnata dalla ripresa dell'ammortamento del Debito Pubblico perchè esso solo può restituire alla Nazione i capitali di cui essa ha bisogno; capitali finora utilizzati dal Tesoro con le successive emissioni di prestiti che consentivano remunerazioni ben superiori a quelle che potevano concedere gli Istituti bancari.

Non credo invece possibile una politica di larghe e sensibili economie quali vennero attuate negli ultimi anni. Gli stanziamenti per taluni servizi, quali quelli finanziari, oltremodo lodevoli, sono già insufficienti. È inutile parlare di economie perchè se si prelevano dai 20 miliardi e 102 milioni di entrate effettive le spese per il Debito Pubblico e per il debito vitalizio civile e militare (pur ora ridotto a 821 milioni) restano, per tutti i compiti dello Stato, appena 13 miliardi e 702 milioni tosati e ritosati come le monete del Medio Evo e talune dell'Età Moderna.

La terza parte delle entrate è già consumata prima ancora che lo Stato spenda per la totalità dei servizi pubblici, cui deve la sua esistenza, una sola lira. Quindi non è possibile pensare a larghe economie specialmente nelle spese militari che nell'ora presente sono, direi quasi, intangibili. Per conservare le Colonie bisogna avere una grande

potenza militare nel Continente, perchè senza di essa le Colonie si perdono. La storia passata e recente ne offre innumerevoli esempi. Ma il beneficio maggiore del pareggio della gestione normale, che potrei a lungo illustrare se l'ora tarda non mi imponesse di abbreviare il mio discorso, è la cessazione del ricorso continuo al Debito Pubblico, del quale abbiamo già avvertito il rapido incremento determinato dai disavanzi del bilancio. La consistenza del debito pubblico è già notevole sebbene di gran lunga inferiore ai debiti pubblici della Francia, dell'Inghilterra, degli Stati Uniti, i quali, sommati assieme, soprassano il trilione di lire, cioè una cifra che ricorda le distanze stellari di cui è parola nei libri di astronomia.

Non bisogna prestare ascolto a coloro che insegnano che il debito pubblico interno è una semplice partita di giro, che lascia immutata la ricchezza nazionale, ma solo modifica la sua distribuzione e che quindi il Tesoro può attingere ad esso illimitatamente e senza danno per la collettività. È una dottrina che in questi ultimi tempi ha favorito notevolmente l'indebitamento di tutti gli enti pubblici. Il risultato è noto. In fondo è l'abisso. Allorchè il servizio del debito riesce a confiscare, come in molti Paesi è ora avvenuto, la quasi totalità delle entrate ordinarie, si hanno le moratorie, i concordati, i fallimenti, le svalutazioni monetarie, le flagranti rotture unilaterali di contratti bilaterali e quindi la finale distruzione di ogni fiducia nello Stato per il quale, oggi più che mai, il credito costituisce, al pari dell'imposta, una risorsa organica. La fiducia non si impone. È come la guardia nazionale, delizia dei caricaturisti del Risorgimento. Nessuno poteva comandarla. Purtroppo la politica dei debiti, specie nei Governi che per amore di popolarità non sanno nè risparmiare, nè tassare, è più che mai seguita. In Francia, per citare qualche esempio, in questi ultimi quattro anni, il debito pubblico è cresciuto di 70 miliardi di franchi, unicamente per colmare i disavanzi del bilancio ordinario dissestato dalla crisi e dalla progressione delle spese pubbliche. Nessuna meraviglia. In Francia, Roberto De Jouvenel, uno dei più geniali rappresentanti di quella generazione di intellettuali che volge al tramonto, non esitava a scrivere in testa ad un suo schema di Costituzione, per la Polonia gloriosamente risorta, il principio seguente: «La Polonia deve avere almeno un debito di cento miliardi». E ciò perchè — così cominciava la sua Carta statutaria — «la grandezza di uno Stato si riconosce unicamente dalla grandezza del suo debito».

Per fortuna non è questa la grandezza cui intende l'Italia Mussoliniana orgogliosa di ben altri e più fulgidi primati.

In ogni modo non dimentichiamo, come si è detto, che già il debito assorbe il 27,46 per cento delle entrate effettive, non sempre compensate dal rendimento delle opere pubbliche compiute con l'investimento del risparmio privato. La ricon-

quista del pareggio esclude ormai che la percentuale per i bisogni della gestione normale del bilancio possa ancora aumentare. Tutto questo però per i bisogni della finanza ordinaria, che senza bisogno di debiti pareggia entrate e spese. Ricorreremo al debito soltanto per l'impresa coloniale. Ma l'appello sarà come sempre rivolto al risparmio nazionale. L'Impero è stato creato senza l'aiuto di alcuno, e con l'ostilità di tutti. Parimenti senza l'aiuto degli stranieri sapremo svilupparne le risorse. La politica adottata è conforme alle regole classiche. La finanza della guerra è nota. Il Tesoro la inizia, il prestito la sostiene, l'imposta la liquida. La norma da Voi, on. Ministro, rigorosamente rispettata, ne ha assicurato il successo.

Allo sfruttamento dell'Impero coloniale dovrà provvedere l'iniziativa privata, ora animata dalle idealità nazionali, diffuse tra i produttori tutti dal regime corporativo. È il momento di utilizzare, (per creare un largo mercato di obbligazioni), gli istituti di credito mobiliare che Voi avete ora felicemente sistemati. Fra essi, il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali può accordare alle imprese coloniali prestiti fino a 5 anni, l'I. M. I. e la Sezione finanziaria dell'I. R. I. da 10 a 20 anni. In tal modo tutti i bisogni delle nuove imprese potranno essere agevolmente soddisfatti. E ciò con l'emissione esclusiva di obbligazioni e quindi senza assottigliare vieppiù quei depositi bancari che assicurano la continuità del ciclo produttivo. Sopra 49 miliardi di depositi che si avevano al 30 giugno dell'anno passato, appena sette miliardi spettavano alle Banche cui compete l'esercizio del credito commerciale.

Ma è tempo di concludere. La limpida relazione dell'onorevole Raineri, i discorsi degli oratori che mi hanno preceduto e, soprattutto, il testo del grande discorso pronunciato dall'onorevole Ministro alla Camera, che tutto spiega e documenta mi dispensano dall'esame analitico delle partite del bilancio, che meglio giustificano il significato del pareggio e le possibilità che esso dischiude alla nostra politica finanziaria.

Non mi lusingo, tuttavia, che i societari ginevrini, che non credono a nulla, neppure alla caduta di Addis Abeba, possano prestare fede a questo rapido risanamento del bilancio normale che provvede a tutto, anche al servizio dei debiti di guerra, mantenendo pressochè immutata la potenza, la capacità di acquisto della lira. Essi continueranno a scrivere, con aria compunta, che l'Italia, colpita dalle sanzioni, è sempre malata. Ebbene, anche se fossimo non già sani e forti, ma malati, li consigliamo a non disperare. Ricordiamo loro le belle parole di Bossuet: «Dieu a fait les nations gérissables». E soprattutto — voi onorevole Ministro l'avete dimostrato — anche le loro finanze. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Raineri.

RAINERI, *relatore*. Rinunzio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge, riservando la facoltà di parlare al Ministro.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzini, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Benicelli, Berenini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Borletti, Brezzi, Broccardi, Broglia, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Camerini, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Celesia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada.

Dallolio, D'Amelio, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Augusto, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan, Durini di Monza.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Gigante, Ginori Conti, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli, Lustig.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marozzi, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Menozzi, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montessor, Moresco, Mormino, Morpurgo, Morrone, Moseconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nunziante.

Orlando, Orsi, Ovio.

Padiglione, Perla, Perris, Petrone, Piccio, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rebaudengo, Renda, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo

delle Torrazze, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalini, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dott. Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vigliani, Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 669, concernente la costituzione del Comune di Aprilia, in provincia di Littoria (1187):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634, relativo alle modalità per la determinazione delle materie d'insegnamento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le scuole elementari e medie (1188):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 704, concernente la restituzione della tassa di vendita sul petrolio effettivamente consumato nella preparazione dello jodio greggio (jodina) che si esporta (1191):

Senatori votanti	217
Favorevoli	216
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 499, che detta nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (1193):

Senatori votanti	217
Favorevoli	215
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 706, che concede agevolazioni fiscali allo spirito di vino distillato entro il 31 dicembre 1936-XIV, e destinato alla preparazione del cognac (1194):

Senatori votanti	217
Favorevoli	216
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed altri bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 16 aprile 1936-XIV, n. 670, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1195):

Senatori votanti	217
Favorevoli	216
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 510, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura (1196):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 702, che autorizza il collocamento fuori ruolo di personale della Milizia portuaria destinato nelle Colonie per il servizio di istituto (1198):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, contenente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2246, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati (1199):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 620, per la integrazione e modificazione del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934,

n. 57, che disciplina il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti (1205):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, riflettente modificazioni all'ordinamento del personale direttivo coloniale (1207):

Senatori votanti	217
Favorevoli	214
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 683, che fissa la decorrenza delle corresponsioni del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle unità Camicie Nere destinate in Libia (1208):

Senatori votanti	217
Favorevoli	215
Contrari	2

Il Senato approva.

Approvazione del contratto 9 marzo 1936-XIV, concernente alienazione al Comune di Siena di tre vecchie caserme demaniali, e contributo da parte del Comune di Siena nella spesa per la costruzione di una nuova caserma (1212):

Senatori votanti	217
Favorevoli	215
Contrari	2

Il Senato approva.

Agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore edilizio e di risanamento della città di Bologna (1213):

Senatori votanti	217
Favorevoli	215
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relativo al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale (1215):

Senatori votanti	217
Favorevoli	213
Contrari	4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo (1223):

Senatori votanti	217
Favorevoli	215
Contrari	2

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Invito i senatori Miliani, Felici, Broglia, Russo a presentare alcune relazioni.

MILIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, col quale vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale (1186).

FELICI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazione alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1185).

BROGLIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette (1192).

RUSSO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o richiamati alle armi, mediante delega sugli assegni di pubbliche Amministrazioni (1211).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Miliani, Felici, Broglia, Russo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Riunione in Comitato segreto.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 il Senato si riunirà in Comitato segreto per discutere il seguente ordine del giorno:

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (*Doc. LXXXIV*);

Progetto di bilancio del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (*Doc. LXXXV*).

Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione della Relazione della Commissione

per l'esame dei decreti registrati con riserva (*Doc. LXXXII*).

II. 2° Elenco di petizioni (*Doc. LXXXIII*).

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1214). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma (707-B). — (*Modificato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2436, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a Segno Nazionale (951-B). — (*Modificato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino (1181). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566 che reca disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini (1183). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo (1184). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazione alla legge 5 febbraio 1934 n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1185). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, col quale vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale (1186). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette (1192). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 700, che rinnova il premio di navigazione per l'annata 1936 (1197). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sulle indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di

appartamenti costruiti col contributo statale (1200). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, relativo alla approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale «Giuseppe Verdi» di Torino e per la sua trasformazione in Regio conservatorio di musica Giuseppe Verdi» (1201). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione di addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero (1202). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 619, che attribuisce la qualifica di Agente di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada (1203). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, che approva il piano regolatore edilizio di massima della città di Fiume, con le relative norme di attuazione (1204). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico al Ministero per la stampa e propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni (1206). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 701, recante aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1936-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito (1209). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 707, per l'istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali (1210). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o richiamati alle armi, mediante delega sugli assegni di pubbliche Amministrazioni (1211). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale (1216). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei (1217). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di la-

voro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione (1218). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sulla applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori (1219). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di Stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327 (1220). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro (1221). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari (1222). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto nazionale fascista di assistenza dipendenti enti locali (1224). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale (1225). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero (1226). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Ammissione dei sanitari coloniali che hanno conseguito la stabilità a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti del Regno, indipendentemente dal limite di età (1228). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re (1190).

La seduta è tolta (ore 20,30).